



RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL

CODICE DI PROCEDURA

NORMA

DICEMBRE 2024



SOMMARIO

INTRODUZIONE	
Informazioni circa la norma Codice di Procedura (COP) di RJC	02
Ambito di applicazione	03
Certificazione ai sensi della presente norma	04
Stato e data di decorrenza	04
Ulteriori documenti di supporto	04
Sviluppo e revisione della norma	05
Link ad altri quadri di riferimento	05
Struttura del COP rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS)	06
NORMA CODICE DI PROCEDURA (COP)	
REQUISITI GENERALI	
COP 1 Conformità legale	07
COP 2 Politica e sistemi di gestione	07
COP 3 Rendicontazione	09
COP 4 Contabilità finanziaria	09
FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	
COP 5 Partner d'impresa	10
COP 6 Diritti umani	10
COP 7 Due diligence per l'approvvigionamento responsabile, anche da aree di conflitto e ad alto rischio	12
COP 8 Approvvigionamento diretto da attività estrattiva artigianale e su piccola scala (AEA)	13
COP 9 Approvvigionamento diretto di metalli preziosi industriali da aziende di riciclo non formali	13
COP 10 Sviluppo delle comunità	14
COP 11 Corruzione e tangenti	14
COP 12 Conosci la tua Controparte: riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo	15
COP 13 Sicurezza	16
COP 14 Dichiarazioni	16
DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	
COP 15 Condizioni generali di impiego	18
COP 16 Orario di lavoro	19
COP 17 Retribuzione	20
COP 18 Molestie, procedure disciplinari, procedure di segnalazione e misure antiritorsione	22
COP 19 Lavoro minorile	22
COP 20 Lavoro forzato	23
COP 21 Libertà di associazione e contrattazione collettiva	24
COP 22 Non discriminazione	24
COP 23 Diversità, equità e inclusività	24
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	
COP 24 Salute e sicurezza	25
COP 25 Gestione ambientale	27
COP 26 Sostanze pericolose	27
COP 27 Rifiuti ed emissioni	28
COP 28 Uso delle risorse naturali	29
PRODOTTI IN ORO, ARGENTO, PGM, DIAMANTI E GEMME DI COLORE	
COP 29 Informativa sui prodotti	31
COP 30 Sistema di certificazione secondo gli schemi Kimberley Process e World Diamond Council System of Warranties	33
COP 31 Classificazione, analisi e valutazione	34
ATTIVITÀ ESTRATTIVA E LAVORAZIONE MINERARIA RESPONSABILI	
COP 32 Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)	35
COP 33 Coinvolgimento delle parti in causa	36
COP 34 Popolazioni indigene e consenso libero, preventivo e informato	37
COP 35 Valutazione dell'impatto	39
COP 36 Attività estrattiva artigianale e su piccola scala (AEA) e attività estrattiva su larga scala	40
COP 37 Reinsediamento	41
COP 38 Risposta alle emergenze	42
COP 39 Biodiversità	43
COP 40 Residui e rocce di scarto	45
COP 41 Cianuro	45
COP 42 Mercurio	46
COP 43 Ripristino ambientale e chiusura	46
COP 44 Salute e sicurezza delle comunità	47
COP 45 Patrimonio culturale	48
Riferimenti chiave	50
Riconoscimenti	51

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

I documenti indicati qui di seguito contengono informazioni utili sull'attuazione della norma COP:



[Guida COP di RJC](#)



[Glossario RJC](#)



Ulteriori documenti di supporto, appendici, kit di strumenti e riferimenti utili ai fini dell'applicazione del presente documento sono disponibili sul [sito web RJC](#) e sul [portale dei soci membri](#).

La terminologia chiave definita nel presente documento è in *corsivo* ed è riportata nel [glossario](#).

RICHIESTE DI INFORMAZIONI O COMMENTI

Saremo lieti di ricevere commenti relativi alla norma Codice di Procedura. Per eventuali richieste di informazioni o commenti, contattare:

consultation@responsiblejewellery.com
+44 (0)207 321 0992


I reclami riguardanti eventuali non conformità relative al Codice di Procedura, alla certificazione RJC o a politiche, processi e procedure di RJC possono essere presentati attraverso il meccanismo di gestione dei reclami di RJC utilizzando la pagina www.responsiblejewellery.com/contact-us/rjc-complaints-mechanism oppure chiamando il numero di telefono: +44 (0)20 7321 0992.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

È esclusa ogni e qualsivoglia garanzia, attestazione o dichiarazione riguardo alla precisione o alla completezza del COP e di altri documenti o fonti di informazione citati a riferimento nella guida. La conformità al COP non è intesa a sostituire, violare o alterare, né sostituisce, viola o in qualsiasi altro modo altera i requisiti di ogni e qualsivoglia statuto, legge, regolamento, ordinanza internazionale, nazionale, regionale o locale o altro requisito.

La conformità al COP è interamente volontaria per i non membri e non è intesa a creare, stabilire o riconoscere, né crea, stabilisce o riconosce, alcun obbligo giuridicamente vincolante a RJC e/o ai suoi membri o firmatari.

Il presente documento utilizza un linguaggio di genere per facilitarne la leggibilità, ma è inteso come inclusivo di tutti i generi, salvo diversamente specificato.



La nostra visione prevede l'istituzione di una filiera globale responsabile, capace di promuovere la fiducia nel settore della gioielleria e orologeria a livello mondiale

Il Responsible Jewellery Council (RJC) è un'organizzazione di normazione senza scopo di lucro istituita nel 2005.

INFORMAZIONI SULLA NORMA

Il Codice di Procedura (COP) di RJC definisce le prassi responsabili in materia di etica, diritti umani, pratiche socio-ambientali a cui tutti i membri certificati RJC devono conformarsi. Si tratta di un documento con "controllo di versione", e pertanto RJC si riserva il diritto di sottoporlo a revisione in base all'esperienza acquisita e a prassi migliorative che dovessero via via presentarsi. La lingua ufficiale del COP è l'inglese; tuttavia, sul sito web sono disponibili versioni del documento tradotte in altre lingue. La versione inglese presente nel sito Internet di RJC annulla e sostituisce ogni altra versione; si veda www.responsiblejewellery.com.

Introduzione

INFORMAZIONI CIRCA LA NORMA CODICE DI PROCEDURA (COP) DI RJC

Il COP di RJC definisce i requisiti per operare secondo prassi di business responsabile all'interno della filiera globale della gioielleria e dell'orologeria, dall'estrazione in miniera alla vendita al dettaglio.

Il COP fornisce una linea guida comune in materia di prassi etiche, sociali, ambientali e di tutela dei diritti umani e la certificazione COP è obbligatoria per tutti i membri di RJC. La certificazione COP costituisce un valido sistema per dimostrare alle parti in causa, agli azionisti, clienti e partner di impresa che un'azienda svolge la propria attività in maniera responsabile. Tale certificazione consente di aggiungere valore ai prodotti dell'azienda in questione e contribuisce a proteggere e valorizzare i suoi marchi.

Cosa ancora più importante, la certificazione COP consente di ridurre i rischi e le vulnerabilità presenti nella filiera dell'azienda e di migliorare sistemi di gestione e procedure operative, rafforzando l'attività aziendale e rendendola più sostenibile. Al tempo stesso la certificazione favorisce condizioni sociali e ambientali migliori nell'intero settore, con ricadute positive per lavoratori, comunità e ambiente.

LA CERTIFICAZIONE COP IN BREVE

- Fornisce una norma comune in materia di prassi di business responsabile, dall'estrazione in miniera alla vendita al dettaglio.
- Si basa su norme e obiettivi di sviluppo riconosciuti a livello internazionale e li sostiene.
- Si applica alle filiere dell'orologeria e della gioielleria in oro, argento, PGM, diamanti e gemme di colore.
- Richiede una verifica da parte di terzi ed è obbligatoria per tutti i soci membri di RJC.
- È pensata per migliorare le condizioni etiche, sociali, ambientali e di tutela dei diritti umani.



Introduzione

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il COP si applica ad aziende di qualsiasi dimensione e il suo campo di applicazione copre tutti i settori della filiera della gioielleria e dell'orologeria in oro, argento, PGM, diamanti e gemme di colore. Il termine "filiera delle gemme di colore" usato all'interno del COP si riferisce a rubini, zaffiri e smeraldi.

Le attività rientranti nel campo di applicazione del COP comprendono: esplorazione ed estrazione mineraria; lavorazione dei minerali; raffinazione e produzione di leghe; taglio e finitura; commercio, investimento e vendita all'ingrosso; produzione; vendita al dettaglio; *riciclo* e raccolta; servizi correlati, quali laboratori gemmologici, saggiatori e operatori specializzati in trasporto sicuro.

Il COP è articolato in 45 disposizioni appositamente pensate per aiutare le aziende a soddisfare sei obiettivi generali:

**REQUISITI GENERALI**

Migliorare la conformità legale e normativa, rafforzare la rendicontazione pubblica e garantire il proprio impegno verso prassi di business responsabile.

**FILIERA RESPONSABILE, DIRITTI UMANI E DUE DILIGENCE**

Aumentare l'uso della due diligence nelle filiere per tutelare i diritti umani, sostenere lo sviluppo delle comunità, promuovere le azioni anticorruzione e gestire i rischi collegati all'approvvigionamento.

**DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO**

Migliorare il rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro e garantire condizioni di lavoro responsabili.

**SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE**

Tutelare la salute e la sicurezza delle persone e dell'ambiente e utilizzare le risorse naturali in modo efficiente.

**PRODOTTI IN ORO, ARGENTO, PGM, DIAMANTI E GEMME DI COLORE**

Controllare adeguatamente i prodotti e divulgare informazioni al riguardo, evitando così pratiche di marketing fuorvianti o ingannevoli.

**ATTIVITÀ ESTRATTIVA E LAVORAZIONE MINERARIA RESPONSABILI**

Assicurare pratiche responsabili di esplorazione, estrazione e lavorazione mineraria, atte a proteggere le comunità e gli ambienti potenzialmente interessati da eventuali impatti negativi.

Introduzione

CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA PRESENTE NORMA

Chiunque può avvalersi del COP per migliorare le proprie prassi di business, ma per i membri di RJC esiste l'obbligo del rispetto delle norme COP ed entro due anni dalla data di adesione all'RJC, i membri devono essere certificati. I soci membri sono certificati nel loro insieme, non come singole strutture. Ciò significa che l'ambito di certificazione di un'azienda per il COP deve includere tutte le strutture da essa possedute o controllate che contribuiscono alla filiera dell'orologeria e della gioielleria in oro, argento, PGM, diamanti e gemme di colore. Gli ambiti di certificazione di tutti i soci membri sono pubblicati sui rispettivi certificati, disponibili sul [sito web RJC](#).

STATO E DATA DI DECORRENZA

La presente è la versione 2024 del COP, approvata dal Consiglio di amministrazione di RJC il 19 novembre 2024 e applicabile a decorrere dalla data di pubblicazione. Il primo COP fu formalmente adottato dal Consiglio di amministrazione di RJC nel 2008. Nel 2009 fu ampliato per integrare le norme specifiche sull'attività estrattiva, venne modificato nel 2013 a seguito della prima revisione formale e rivisto nuovamente nel 2019 per rafforzare ulteriormente la norma e allinearsi con le migliori pratiche del settore, come le linee guida OCSE sulla due diligence per filiere responsabili di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio. Questa versione 2024 è il risultato di una revisione formale; è stata sottoposta a 3 cicli di consultazione pubblica e multidisciplinare delle parti in causa, in linea con i requisiti di ISEAL, della Procedura di definizione delle norme RJC e di diversi cicli di revisione condotti con la Commissione Norme di RJC. Questo aggiornamento include nuove e significative modifiche alla norma COP 2019, tra cui tematiche quali emissioni di gas a effetto serra, risorse idriche e capitale naturale, diversità, equità e inclusione, dichiarazioni, *meccanismi di segnalazione*, nonché una serie di disposizioni relative all'attività estrattiva, tra cui salute e sicurezza della comunità e patrimonio culturale.

Questa versione 2024 sostituisce tutte le versioni precedenti. RJC ha definito un periodo di transizione per consentire ai membri commerciali già impegnati nell'iter preparatorio della certificazione di rispettare le scadenze di pianificazione e certificazione preesistenti. Tutte le certificazioni COP in essere rimarranno valide e i membri non dovranno rinnovare la certificazione prima della scadenza di quella in corso.



ULTERIORI DOCUMENTI DI SUPPORTO

I seguenti documenti sono disponibili sul [portale dei soci membri](#), e offrono informazioni di supporto per aiutare le entità ad attuare la norma COP:

- Guida alla norma COP di RJC
- Kit di strumenti per la valutazione del rischio
- Due diligence per diamanti e gemme di colore
- Modello di rendicontazione (COP 3, 6, 7, 28)
- Modello di richiesta di informazioni KYC (COP 12)
- Glossario dei termini RJC
- Kit di strumenti per la due diligence sui diritti umani
- Kit di strumenti per la due diligence sui metalli preziosi
- Modello di politica e procedure KYC (COP 12)

Ulteriori documenti di supporto, appendici e riferimenti utili ai fini dell'applicazione del presente documento sono disponibili sul sito web RJC: www.responsiblejewellery.com

Introduzione

SVILUPPO E REVISIONE DELLA NORMA

Questa versione del COP è stata redatta attraverso un processo formale, seguendo il Codice deontologico ISEAL per la definizione delle norme. Il processo, che ha incluso una consultazione completa e trasparente condotta con una grande varietà di parti in causa pubbliche e multidisciplinari, è stato supervisionato dalla Commissione Norme RJC composta da più parti in causa. RJC è sinceramente grato per il tempo dedicato, l'esperienza e il prezioso apporto offerto dai membri della Commissione e dai molti soggetti e organizzazioni che hanno contribuito al COP mediante consultazione e commento pubblico.

Noi di RJC desideriamo mettere a punto norme che siano pertinenti e realistiche, e a questo scopo ci impegniamo a riesaminare la norma COP entro il 2029 (cinque anni dopo la pubblicazione della presente versione aggiornata), o in tempi più brevi se necessario. In qualsiasi momento è possibile presentare proposte di revisione o richieste di chiarimenti, che verranno documentate perché se ne possa tenere conto durante il successivo processo di revisione.

Nel frattempo, continueremo a lavorare con le parti in causa e i soci membri per garantire che il COP sia appropriato e attuabile, e che affronti le principali sfide di carattere etico, sociale e ambientale tenendo in debito conto gli obiettivi aziendali critici.

LINK AD ALTRI QUADRI DI RIFERIMENTO

Il COP mira a riconoscere e ad allinearsi con altre iniziative e norme per operare secondo prassi di business responsabile, laddove possibile. Ad esempio, le disposizioni del COP in fatto di diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro (COP 15-23) riflettono le disposizioni sul lavoro contenute nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e in varie convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Analogamente, la disposizione COP sulla due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio (COP 7) è allineata con le linee guida OCSE accettate a livello globale su questo stesso tema.

In calce al presente documento viene riportato un elenco delle principali norme internazionali a cui si è fatto riferimento nella redazione del COP (si vedano i Riferimenti chiave). Alcune sono ufficialmente riconosciute come equivalenti a una o più disposizioni del COP; in questi casi, le aziende certificate sulla base di norme esterne possono far riconoscere detti *sistemi* per la valutazione della conformità alle disposizioni COP in questione. Per un elenco di tutte le norme ufficialmente riconosciute dal RJC e per l'approccio di verifica, vedere i Requisiti del Processo di Certificazione RJC.

Nel complesso, il COP mira anche ad allinearsi con il quadro globale prevalente in materia di inclusione sociale, sostenibilità ambientale e sviluppo economico: gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS). Questi 17 obiettivi, adottati dalle Nazioni Unite nel 2015, rappresentano questioni prioritarie per i governi di tutto il mondo e sono un elemento chiave per l'attuale sviluppo delle politiche. Il loro raggiungimento richiederà la cooperazione e la collaborazione di tutte le parti in causa; le aziende private di tutti i settori, compreso quello della gioielleria, sono chiamate a incorporare gli OSS nelle loro pratiche e *attività*.

Il COP e gli OSS sono allineati in molti modi e l'attuazione del COP può avere un impatto positivo sui singoli OSS (si veda la Tabella 1). Ad esempio, affrontare il problema del lavoro forzato nelle filiere (COP 20) aiuterà a promuovere il lavoro dignitoso e la crescita economica (OSS 8). Allo stesso modo, la riduzione dei gas a effetto serra (COP 27) contribuirà all'OSS 13 sulla lotta contro il cambiamento climatico. Tutti i soci membri di RJC sono incoraggiati a rivedere le loro attività di business rispetto agli OSS e ad adottare misure per integrare gli OSS nei loro obiettivi strategici e nelle loro politiche aziendali.

Introduzione

TABELLA 1: STRUTTURA DEL COP RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (OSS)

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COP	SUPPORTA GLI OSS		
REQUISITI GENERALI COP 1-4	 12 Consumo e produzione responsabili	 16 Pace, giustizia e istituzioni solide	
FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI COP 5-14	 1 Sconfiggere la povertà	 2 Sconfiggere la fame	 5 Parità di genere
	 9 Imprese, innovazione e infrastrutture	 10 Ridurre le disuguaglianze	 11 Città e comunità sostenibili
	 17 Partnership per gli obiettivi		
DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO COP 14-23	 1 Sconfiggere la povertà	 2 Sconfiggere la fame	 4 Istruzione di qualità
	 5 Parità di genere	 8 Lavoro dignitoso e crescita economica	 10 Ridurre le disuguaglianze
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE COP 24-28	 3 Salute e benessere	 6 Acqua pulita e servizi igienico-sanitari	 7 Energia pulita e accessibile
	 13 Lotta contro il cambiamento climatico		
PRODOTTI IN ORO, ARGENTO, PGM, DIAMANTI E GEMME DI COLORE COP 29-31	 16 Pace, giustizia e istituzioni solide		
ATTIVITÀ ESTRATTIVA E LAVORAZIONE MINERARIA RESPONSABILI COP 32-45	 6 Acqua pulita e servizi igienico-sanitari	 7 Energia pulita e accessibile	 9 Imprese, innovazione e infrastrutture
	 11 Città e comunità sostenibili	 12 Consumo e produzione responsabili	 14 Vita sott'acqua
	 15 Vita sulla terra	 17 Partnership per gli obiettivi	

Requisiti generali



COP1: CONFORMITÀ LEGALE

Il COP 1 si applica a tutti i soci membri.

- 1.1 I soci membri devono:
 - a Disporre di *sistemi* atti a mantenere la consapevolezza del *diritto vigente* e ad assicurarne il *rispetto*.
 - b. Ottenere e rispettare le licenze di esercizio e i permessi richiesti per le loro *attività*.
 - c Soddisfare il requisito più severo tra il *diritto vigente* e il Codice di Procedura RJC, pur rispettando sempre il *diritto vigente*.

COP 2: POLITICA E SISTEMI DI GESTIONE

Il COP 2 si applica a tutti i soci membri.

- 2.1 I soci membri devono adottare una o più politiche che ne attestino l'impegno a operare secondo prassi di business responsabile, che siano appoggiate dall'*alta dirigenza*, comunicate attivamente ai *lavoratori* e *pubblicamente accessibili*.
- 2.2 Il socio membro deve disporre di *sistemi* di gestione documentati che rispondano a tutti i requisiti applicabili della norma COP.
- 2.3 Il socio membro deve attribuire a un membro *esperto del personale* l'autorità e la responsabilità della *conformità* a tutti i requisiti applicabili della norma COP.
- 2.4 Il socio membro deve stabilire e implementare attività di comunicazione e di formazione atte a informare e formare il personale con riguardo alle proprie responsabilità ai sensi della norma COP.



Requisiti generali

- 2.5 Il socio membro deve gestire i *dati* relativi a tutti i requisiti della norma COP applicabili e conservarli per un minimo di cinque anni o per il periodo definito dalla normativa nazionale, se più lungo.
- 2.6 L'*entità* deve dotarsi di un *meccanismo di segnalazione* compatibile con l'esercizio dei diritti legittimi, al fine di rispondere a richieste di informazioni e sollevare e risolvere eventuali controversie, che sia adeguato allo scopo, alla natura, alla portata e all'impatto delle *attività* aziendali. Il meccanismo deve:
- a. Essere coerente con le norme prevalenti in materia di *diritti umani riconosciute a livello internazionale*.
 - b. Essere facilmente e pubblicamente accessibile.
 - c. Essere comunicato alle parti in causa interessate.
 - d. Essere culturalmente appropriato e comprensibile.
 - e. Essere imparziale, equo, prevedibile e trasparente.
 - f. Includere processi atti a:
 - i. Evitare *ritorsioni* ai danni di individui o gruppi che abbiano presentato denunce o attivato il *meccanismo di segnalazione*.
 - ii. Fornire formazione allo staff dirigenziale e al personale sul *meccanismo di segnalazione*, comprese le istruzioni sulla gestione rispettosa di tutte le segnalazioni.
 - iii. Coinvolgere i dirigenti e il personale di livello appropriato addestrati, in grado di comprendere la delicatezza della situazione.
 - iv. Garantire risposte tempestive alle richieste di informazioni nonché indagini e risoluzione tempestive di segnalazioni.
 - v. Assicurarci che il meccanismo o le risoluzioni risultanti non costituiscano una rinuncia o la preclusione del diritto del singolo o del gruppo a far sì che la stessa segnalazione venga risolta attraverso altri meccanismi esterni disponibili, compresi i sistemi amministrativi, giuridici o altri meccanismi non giuridici.
 - vi. Conservare i *dati* delle segnalazioni, comprese le risposte e gli esiti, in modo da tutelare la riservatezza e l'integrità di coloro che hanno presentato la segnalazione, anche nel caso in cui sia stato richiesto l'anonimato.
 - vii. Prendere in esame i rimedi forniti attraverso il meccanismo per determinare se è possibile attuare azioni correttive atte a prevenire o mitigare simili segnalazioni in futuro.
- 2.7a Il socio membro deve monitorare e rivedere le prestazioni dei *sistemi* di gestione e del *meccanismo di segnalazione* per verificare se tali sistemi danno buoni risultati. Laddove vengano identificate delle lacune, sarà necessario mettere in atto azioni correttive.
- 2.7b Almeno una volta all'anno l'*alta dirigenza* deve verificare che persistano l'idoneità e l'adeguatezza delle prassi del socio membro nell'attuare la politica, e mettere in atto le migliorie necessarie a colmare eventuali lacune. Il processo di revisione e i risultati devono essere documentati.

Requisiti generali

COP 3: RENDICONTAZIONE

La disposizione COP 3.1 si applica a tutti i soci membri e la disposizione COP 3.2 si applica ai soci membri che conducono attività estrattiva (compresa l'esplorazione) e di lavorazione dei minerali.

- 3.1 I soci membri sono tenuti a comunicare con frequenza annua:
 - a. Pubblicamente in merito alle prassi commerciali adottate in relazione al COP.
 - b. Direttamente con *persone o gruppi interessati* in merito alle informazioni rilevanti su procedimenti legali conclusi e finalizzati, sanzioni, sentenze, multe e sanzioni non monetarie per il mancato rispetto del *diritto vigente*.
- 3.2 I soci membri che svolgono *attività estrattiva* o di lavorazione dei minerali devono comunicare pubblicamente e annualmente il proprio bilancio di sostenibilità conformemente agli standard di rendicontazione dell'IRG (iniziativa di rendicontazione globale) o ad analoghe linee guida sulla rendicontazione. L'insieme di dati della relazione deve essere garantito da un organismo esterno.

COP 4: CONTABILITÀ FINANZIARIA

Il COP 4 si applica a tutti i soci membri.

- 4.1 I soci membri devono tenere contabilità finanziaria di tutte le transazioni ai sensi delle norme contabili nazionali o internazionali.
- 4.2 I soci membri devono effettuare annualmente un controllo finanziario o una verifica finanziaria nelle giurisdizioni in cui è consentito, incaricando un revisore ufficiale indipendente.



Filiere responsabili e diritti umani



COP 5: PARTNER D'IMPRESA

Il COP 5 si applica a tutti i soci membri.

- 5.1 I soci membri devono adoperarsi *con ogni mezzo*, secondo il rispettivo *potere di influenza*, per favorire l'adozione di prassi di business responsabile conformi al COP tra i propri *partner d'impresa* importanti.
- 5.2 Tutti i *lavoratori* e i *visitatori* presenti nelle unità produttive del socio membro devono rispettare le politiche, i *sistemi* e le *procedure* aziendali attinenti al COP.

COP 6: DIRITTI UMANI

Il COP 6 si applica a tutti i soci membri.

- 6.1 I soci membri devono rispettare i *diritti umani* considerando tutti i rischi e gli impatti potenziali ed effettivi legati ai diritti umani nelle loro *attività*, nei *rapporti commerciali* e nelle *comunità*. Inoltre devono impegnarsi a rispettare e mettere in atto i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani adeguati alla finalità, alla natura, all'entità e all'impatto delle loro *attività* commerciali.
I soci membri sono tenuti, come requisito minimo, a:
 - a. Avvalersi di una politica aziendale approvata dall'*alta dirigenza* e volta al rispetto di tutti i *diritti umani riconosciuti a livello internazionale* nelle proprie *attività* e nei *rapporti d'affari*, nonché di *procedure* per l'attuazione di tale politica in linea con la disposizione COP 2 (Politica e sistemi di gestione).



Filiere responsabili e diritti umani

- b. Disporre di un *processo* di *due diligence* sui *diritti umani* che includa una *valutazione dell'impatto* sui *diritti umani* per identificare, prevenire, porre fine, mitigare e rendere conto degli *impatti negativi* sui *diritti umani* nella propria filiera di materiali rientranti nell'ambito di COP di RJC e collegati alle proprie *attività commerciali*. La valutazione del rischio deve essere condotta da *professionisti competenti* e corredata da informazioni aggiornate, affidabili e pertinenti, comprese le informazioni derivanti dalle consultazioni con le *persone o i gruppi interessati*.
 - c. Predisporre o supportare validi *processi* per porre rimedio a eventuali *impatti negativi* sui *diritti umani* da essi causati, o ai quali abbiano contribuito o siano comunque ricollegabili.
 - d. Adoperarsi *con ogni mezzo* sfruttando la propria *capacità di influenzare* i *partner d'impresa* per prevenire o mitigare il loro contributo ai rischi e agli impatti sui *diritti umani*.
 - e. Fornire un *meccanismo di segnalazione* accessibile al pubblico ed efficace, in linea con la disposizione COP 2.6, per fare presenti preoccupazioni e segnalazioni legate ai diritti umani.
 - f. Rivedere periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica, le *procedure* e i *processi* di *due diligence* in materia di *diritti umani* per verificarne l'efficacia e adottare misure correttive laddove siano state individuate opportunità di miglioramento.
 - g. Comunicare annualmente con le *persone i gruppi interessati* e riferire pubblicamente sui loro impegni di *due diligence* in fatto di *diritti umani*, compresi i metodi utilizzati per determinare le questioni relative ai *diritti umani*, elencare gli impatti sui *diritti umani* identificati e le attività di rimedio in conformità con la disposizione COP 3 (Rendicontazione).
- 6.2 I soci membri che hanno contribuito direttamente, o indirettamente tramite associazione con i loro *partner d'impresa*, agli *impatti negativi sui diritti umani* accertati devono:
- a. Cessare o modificare le attività che contribuiscono agli impatti negativi.
 - b. Mitigare e ovviare agli impatti negativi nella misura del proprio contributo. Le misure di mitigazione devono prevedere la consultazione con *persone o gruppi interessati*.
 - c. Adoperarsi *con ogni mezzo* per *influenzare* altri *partner d'impresa* inducendoli a cessare o modificare le loro attività.
 - d. Stabilire azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli impatti sui *diritti umani*.



Filiere responsabili e diritti umani

COP 7: DUE DILIGENCE PER L'APPROVVIGIONA- MENTO RESPONSABILE, ANCHE DA AREE DI CONFLITTO E AD ALTO RISCHIO

La disposizione COP 7.1 si applica a tutti i soci membri e la disposizione COP 7.2 si applica ai soci membri che operano come aziende di raffinazione.

- 7.1 I soci membri devono applicare la *due diligence* nelle loro filiere di materiali rientranti nell'ambito di COP di RJC ai sensi di quanto previsto dalle linee guida OCSE sulla due diligence per filiere responsabili di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio (le linee guida OCSE) o da altri quadri normativi sulla *due diligence* verificabili e riconosciuti da RJC in quanto allineati con le suddette linee guida OCSE ("quadri normativi sulla due diligence riconosciuti da RJC"), secondo modalità idonee allo scopo, alla natura, all'entità e all'impatto delle loro *attività* commerciali.
- a. I soci membri devono adottare e comunicare una politica della filiera pubblicamente e ai loro fornitori. Detta politica deve essere coerente perlomeno con l'Allegato II delle linee guida OCSE o con altri quadri normativi sulla due diligence riconosciuti da RJC in relazione all'approvvigionamento da *aree di conflitto e ad alto rischio*.
 - b. Per quanto riguarda la procedura di *due diligence*, il socio membro deve adoperarsi *con ogni mezzo* per verificare che i fornitori siano legittimi e che non siano coinvolti in *riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode o gravi abusi dei diritti umani*, e che non siano altrimenti soggetti a sanzioni.
 - c. I soci membri che operano nella filiera dell'*oro* devono applicare alle proprie *attività* e filiere quanto previsto nel supplemento alle linee guida OCSE destinato al settore dell'*oro*.
 - d. I soci membri che operano nella filiera dei *diamanti* devono applicare le linee guida OCSE e conformarsi, al contempo, alla disposizione COP 30 (Sistema di certificazione secondo gli schemi Kimberley Process e World Diamond Council System of Warranties).
 - e. Qualora la *due diligence* accerti che un socio membro che si occupa di *attività estrattiva* o di lavorazione dei minerali opera in *aree di conflitto e ad alto rischio* o si approvvigiona da tali aree, il socio membro deve:
 - i. Impegnarsi a non causare consapevolmente, contribuire o essere collegato a conflitti, violazioni dei *diritti umani, riciclaggio di denaro, estorsione o finanziamento di attività terroristiche a monte o a valle delle proprie attività*, comprese le attività di business con traders e imprese di trasporto.
 - ii. Assicurarsi che *le persone o i gruppi interessati* abbiano accesso a, e siano a conoscenza di, un *meccanismo di segnalazione* compatibile con l'esercizio del diritto, per dar voce alle denunce e alle vertenze legate al conflitto.
 - iii. Mitigare e risolvere eventuali segnalazioni ricevute, in linea con la disposizione COP 2.6.
 - iv. Misurare l'impatto dell'azione di mitigazione e riparazione e comunicarlo alle *comunità interessate*.
 - f. Il *processo di due diligence* deve essere rivisto periodicamente e almeno annualmente, e gli esiti della constatazione devono essere aggiornati, se necessario.
- 7.2 I soci membri che operano come aziende di raffinazione sono inoltre tenuti a:
- a. Porre in essere *sistemi* di controllo interni sui materiali in grado di identificare in modo univoco l'*origine* di ciascun materiale, compresa la data di ricezione, la quantità e il saggio, e di riconciliare i movimenti di magazzino in entrata e in uscita.
 - b. Raccogliere informazioni sul sito minerario di *origine* dell'*oro* estratto ricevuto e sulla fonte e la tipologia di *oro* riciclato ricevuto, e annualmente:
 - i. Sottoporre queste informazioni al RJC.
 - ii. Rendere pubbliche queste informazioni, entro i limiti di *riservatezza aziendale*.

Filiere responsabili e diritti umani

COP 8: APPROVVIGIONAMENTO DIRETTO DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA ARTIGIANALE E SU PICCOLA SCALA (AEA)

La disposizione COP 8 si applica a tutti i soci membri che si approvvigionano di materiali rientranti nell'ambito di COP di RJC direttamente da imprese di attività estrattive artigianali e su piccola scala (AEA).

- 8.1 I soci membri che si approvvigionano di materiali rientranti nell'ambito di COP di RJC, direttamente da imprese di attività estrattive artigianali e su piccola scala (AEA) non controllate da loro devono:
- a. Valutare periodicamente i rischi di cui alla disposizione COP 7 (Due diligence per l'approvvigionamento responsabile, anche da aree di conflitto e ad alto rischio), nonché i rischi riguardanti condizioni di lavoro pericolose, utilizzo incontrollato di *mercurio* o *cianuro*, impatti ambientali *significativi* (compresi quelli sulla *biodiversità*) e altri rischi, ove applicabile.
 - b. Cercare opportunità di sviluppo per le comunità AEA in linea con la disposizione COP 10 (Sviluppo della comunità).
 - c. Utilizzare *ogni possibile mezzo* per *influenzare* positivamente le prassi di business al fine di:
 - i. Ridurre o evitare i rischi e provvedere, o collaborare, a porre rimedio agli *impatti negativi sui diritti umani* e sull'ambiente, compresi il cambiamento climatico e la *biodiversità*. Le azioni misurabili di attenuazione del rischio devono essere finalizzate a favorire un graduale miglioramento in un arco di tempo definito a partire dal momento dell'adozione del piano di gestione dei rischi.
 - ii. Partecipare attivamente alle eventuali iniziative, comprese quelle multilaterali, volte a professionalizzare, formalizzare e/o certificare le AEA, a seconda della situazione.
 - iii. Cercare di comprendere condizioni commerciali eque e offrirle a tutti i fornitori AEA.

COP 9: APPROVVIGIONAMENTO DIRETTO DI METALLI PREZIOSI INDUSTRIALI DA AZIENDE DI RICICLO NON FORMALI

La disposizione COP 9 si applica a tutti i soci membri che si approvvigionano di oro, argento e/o PGM direttamente da aziende di riciclo non formali.

- 9.1 I soci membri che si approvvigionano di *oro, argento e/o PGM* direttamente da *aziende di riciclo* non formali non *controllate* da loro sono tenuti a:
- a. Valutare periodicamente i rischi indicati nella disposizione COP 7 (Due diligence per l'approvvigionamento responsabile, anche da aree di conflitto e ad alto rischio), nonché i rischi riguardanti condizioni di lavoro pericolose, esposizione a sostanze chimiche tossiche e metalli, e altri impatti ambientali *significativi*; e cercare il modo di promuovere lo sviluppo delle comunità di *riciclo informale* in linea con la disposizione COP 10 (Sviluppo delle comunità).
 - b. Adoperarsi *con ogni mezzo* per *influenzare* positivamente le prassi al fine di:
 - i. Ridurre o evitare i rischi e provvedere, o collaborare, a porre rimedio agli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente. È opportuno che le azioni misurabili di attenuazione del rischio siano finalizzate a favorire un graduale miglioramento in un arco di tempo definito a partire dal momento dell'adozione del piano di gestione dei rischi.
 - ii. Supportare le possibilità di sviluppo per le comunità di *riciclo informale*.



Filiere responsabili e diritti umani

COP 10: SVILUPPO DELLE COMUNITÀ

Il COP 10 si applica a tutti i soci membri.

10.1 I soci membri devono adoperarsi per sostenere lo sviluppo sociale, economico e istituzionale delle *comunità* nelle quali operano e offrire il loro appoggio a iniziative della *comunità*.

COP 11: CORRUZIONE E TANGENTI

Il COP 11 si applica a tutti i soci membri.

11.1 I soci membri devono definire e divulgare pubblicamente politiche e *procedure* atte a:

- a. Proibire ogni forma di *corruzione*, compresa la *concussione*, in tutte le prassi e transazioni commerciali condotte da loro stessi o da agenti che agiscono per loro conto.
- b. Proteggere i *lavoratori* da sanzioni o conseguenze negative per aver individuato in buona fede aspetti connessi a sospetta *corruzione*, per aver rifiutato di partecipare alla *corruzione* o di pagare una *tangente* nei casi in cui tali pagamenti sono vietati, anche se questo comportamento potrebbe causare perdite all'impresa.
- c. Definire i criteri e le *procedure* di approvazione in linea con norme *riconosciute a livello internazionale* che i *lavoratori* dovranno seguire nel momento in cui offrono doni a terzi e/o li accettano da questi ultimi.

11.2 I soci membri devono disporre di adeguati *sistemi* per gestire il rischio di *corruzione* all'interno delle proprie organizzazioni. Tali *sistemi* devono includere:

- a. Identificazione e monitoraggio degli aspetti dell'attività che comportano un rischio elevato di partecipazione a forme di *corruzione*.
- b. Formazione di dirigenti e *lavoratori* con riguardo a politiche e *procedure*.
- c. Registrazione di doni a e da terzi in un apposito registro, in base alla politica adottata dal socio membro.
- d. Un meccanismo di whistleblowing o di altro tipo con il quale i *lavoratori* o altre *persone o gruppi interessati* possono segnalare problemi e preoccupazioni.
- e. Indagine su eventuali casi di sospetta *corruzione* all'interno dell'organizzazione.
- f. Sanzioni in caso di *corruzione* e tentata *corruzione*.

11.3 Nei paesi in cui il *diritto vigente* consente il ricorso a *tangenti*, i soci membri sono tenuti a:

- a. Agire per eliminare tutte le *tangenti* o, laddove non sia possibile eliminarli, per ridurne l'entità e la frequenza nel tempo.
- b. Garantire che le eventuali *tangenti* siano di tipologia e applicazione limitata.
- c. Mettere in atto controlli allo scopo di monitorare, supervisionare e rispondere pienamente di eventuali *tangenti* eseguite da o per conto del socio membro.
- d. Divulgare pubblicamente ogni anno le *tangenti* pagate a funzionari pubblici o governativi.



Filiere responsabili e diritti umani

COP 12: CONOSCI LA TUA CONTROPARTE: RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il COP 12 si applica a tutti i soci membri.

- 12.1 I soci membri devono documentare e applicare la politica KYC e le relative *procedure* per le controparti e i *partner d'impresa* che rispondono alla figura di fornitori e di *clienti* di materiali rientranti nell'ambito di COP di RJC, *prodotti di gioielleria* contenenti tali materiali, o altri materiali destinati a essere convertiti in materiali rientranti nell'ambito di COP di RJC. Tale politica e tali *procedure* devono:
- Determinare l'identità della *controparte* controllando i dati identificativi rilasciati dal governo. Basandosi sulla valutazione del rischio o sul *diritto vigente*, i soci membri devono stabilire e registrare il *titolare effettivo* e i proprietari/azionisti della *controparte*.
 - Verificare che la *controparte* e, ove applicabile, i *titolari effettivi* non compaiano negli elenchi governativi dei *soggetti* o delle organizzazioni implicate in *riciclaggio di denaro*, frode o coinvolgimento con organizzazioni vietate e/o finanziatrici di conflitti.
 - Garantire una conoscenza aggiornata in merito a natura e legittimità della loro attività.
 - Monitorare le transazioni per individuare attività insolite o sospette e riferire alle autorità competenti eventuali casi sospetti di *riciclaggio di denaro* o *finanziamento del terrorismo*.
 - Conservare adeguatamente i *dati* per un minimo di cinque anni o per il periodo fissato dalla normativa nazionale, se più lungo.
- 12.2 Il *KYC rafforzato*, commisurato alla natura, all'entità e allo scopo dell'attività, deve essere condotto da:
- I soci membri titolari di *attività* di lavorazione mineraria o raffinazione che si occupano dell'estrazione di materiali rientranti nell'ambito di COP di RJC da sostanze in ingresso per conto di terzi.
 - I soci membri che gestiscono materiali rientranti nell'ambito di COP di RJC in conto deposito.
- 12.3 I soci membri devono attribuire a un *membro esperto* del personale l'autorità e la responsabilità per l'attuazione della politica e delle *procedure* KYC.
- 12.4 La politica e le *procedure* KYC dei soci membri devono essere aggiornate e appropriate, e devono includere attività di formazione, *procedure* documentali e analisi periodiche.
- 12.5 I soci membri devono conservare i *dati* relativi a tutte le singole transazioni in contanti o similari, o ad esse apparentemente legate, di importo uguale o superiore a 10.000 euro/dollari US o alla soglia definita dal *diritto vigente* (se inferiore). Laddove previsto dalla legge, i soci membri devono riferire le suddette transazioni alle autorità competenti designate.



Filiere responsabili e diritti umani

COP 13: SICUREZZA

Le disposizioni COP 13.1, 13.2 e 13.4 si applicano a tutti i soci membri, e la 13.3 si applica anche ai soci membri che conducono attività estrattiva (compresa l'esplorazione) e di lavorazione dei minerali.

- 13.1 I soci membri devono valutare i rischi per la sicurezza e stabilire provvedimenti per proteggere i *lavoratori*, i *visitatori* e il personale impiegato dai *partner d'impresa* contro furto di prodotti, danneggiamento o sostituzione di prodotti nella propria sede e nel corso di eventi, mostre e *spedizioni*.
- 13.2 I soci membri devono accertarsi che tutto il personale addetto alla sicurezza rispetti i *diritti umani* e la dignità di tutte le persone e ricorra all'uso della forza soltanto se strettamente necessario e in misura minima proporzionata alla minaccia.
- 13.3 I soci membri che conducono *attività estrattiva* o di lavorazione dei minerali devono garantire che i loro approcci alla sicurezza siano:
- In linea con i Principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani.
 - In linea con i Principi di base delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco.
 - Supportati da una politica *pubblicamente accessibile* e atta a documentare gli impegni a favore della sicurezza, in linea con la disposizione COP 2.1.
- 13.4 I soci membri la cui attività consiste nella fornitura di servizi privati di sicurezza alla filiera della gioielleria devono essere membri certificati dell'Associazione del Codice di Condotta internazionale (International Code of Conduct Association – *ICoCA*).

COP 14: DICHIARAZIONI

La disposizione COP 14 si applica a tutti i soci membri che rilasciano dichiarazioni circa la certificazione COP.

- 14.1 I soci membri devono accertarsi dell'applicabilità, ai sensi della presente disposizione, delle *dichiarazioni* in merito a:
- Appartenenza a RJC in qualità di socio membro
 - Certificazione RJC
 - *Dichiarazioni di provenienza* sui materiali rientranti nell'ambito di COP di RJC, o sui prodotti contenenti materiali rientranti nell'ambito di COP di RJC
 - *Dichiarazioni* sui prodotti o *dichiarazioni* a fini di marketing
 - *Dichiarazioni* di sostenibilità sui soci membri o sui loro prodotti, servizi e/o sulle loro pratiche aziendali in relazione all'ambito di applicazione delle norme di RJC.
- 14.2 I soci membri che rendono una o più *dichiarazioni*, sia nei confronti di altre aziende, sia nei confronti del *consumatore* finale o del pubblico, devono disporre di *sistemi* di gestione in grado di:
- Accertare che le *dichiarazioni* soddisfino le *leggi applicabili* e che siano veritiere e documentate da prove.
 - Accertare che i *lavoratori* responsabili di implementare le *dichiarazioni* e di rispondere alle richieste di informazioni sulle *dichiarazioni* siano formati, comprendano le *dichiarazioni* e siano in grado di fornire una spiegazione accurata.
 - Fornire informazioni a fornitori, *clienti*, *consumatori* finali o membri del pubblico che pongano domande relative a una dichiarazione.
 - Revocare eventuali *dichiarazioni* che dovessero rivelarsi fuorvianti, non veritiere o non verificabili, adottare misure correttive per evitare che si ripetano, e informare *le Persone o i Gruppi interessati* in merito alle *dichiarazioni* revocate e alle misure correttive.

Filiere responsabili e diritti umani

- 14.3 I soci membri che rendono una o più *dichiarazioni di provenienza* devono garantire che:
- Le dichiarazioni rese siano chiare, inequivocabili e non fuorvianti.
 - Le dichiarazioni siano trasparenti e includano affermazioni sui *sistemi* di base e prove di supporto verificabili in grado di documentare le dichiarazioni.
 - Tutte le *dichiarazioni di provenienza* siano verificate in modo indipendente in sede di verifica da parte di RJC e revisionate da RJC.
 - Per le situazioni in cui una *dichiarazione di provenienza* in essere verificata dal RJC non fosse più valida o veritiera a causa di un cambiamento intervenuto nelle *attività* aziendali del socio membro o di altri fattori esterni, vengano adottate misure in linea con la disposizione COP 14.2d e si provveda, entro sette giorni lavorativi, a comunicare per iscritto all'organismo di certificazione interessato e a RJC le informazioni inerenti alla situazione e le relative prove delle misure adottate.
 - Una volta certificata secondo i Codice di Procedura, una nuova *dichiarazione di provenienza* o un'eventuale modifica a una *dichiarazione di provenienza* convalidata già in essere deve essere verificata e rivista in linea con la disposizione COP 14.3c.
- 14.4 I soci membri che rilasciano una o più *dichiarazioni* sui prodotti devono assicurarsi che tali *dichiarazioni* non siano fuorvianti e siano verificabili. Quanto detto si applica anche alle *dichiarazioni* ambientali, di approvvigionamento responsabile e di sostenibilità.
- 14.5 I soci membri devono assicurare che qualsiasi uso del logo RJC, compreso il suo utilizzo in associazione con *prodotti di gioielleria*, rispetti le regole per l'uso del logo, dei marchi e della proprietà intellettuale.
- 14.6 I soci membri che vendono direttamente ai *consumatori* devono rendere disponibili, presso il punto vendita e sul loro sito web, ulteriori dettagli sulle *dichiarazioni* rese, compresi i dati intesi a supportare la verifica delle *dichiarazioni*, e i *sistemi* messi in atto per ottenerle.



Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro



COP 15: CONDIZIONI GENERALI DI IMPIEGO

Il COP 15 si applica a tutti i soci membri.

- 15.1 I soci membri devono attuare politiche e *procedure* relative al loro approccio alla gestione dei *lavoratori* e alle condizioni di impiego per quanto riguarda i salari, l'*orario di lavoro* e altre condizioni di impiego e comunicare per iscritto tali politiche e condizioni ai *lavoratori* prima dell'inizio del rapporto di lavoro, in una lingua a loro comprensibile. Tali azioni comprendono:
- Informare i *lavoratori* dei loro diritti ai sensi del *diritto vigente*, compresa la libertà di aderire a un'organizzazione dei *lavoratori* a loro scelta senza che questo comporti alcuna ripercussione o *ritorsione* da parte dell'azienda operativa, nonché dei loro diritti alla *contrattazione collettiva* applicabile, in linea con la disposizione COP 21 (Libertà di associazione e contrattazione collettiva).
 - Ove applicabile, fornire ai *lavoratori* una copia del contratto collettivo e le informazioni di contatto del rappresentante dei *lavoratori* appropriato.
- 15.2 I soci membri non devono:
- Tentare di eludere gli obblighi di legge in materia di lavoro e previdenza sociale, compresi i *contratti collettivi di lavoro* o altre legittime iniziative di organizzazione dei *lavoratori*, ricorrendo a contratti di somministrazione di manodopera, finti contratti di apprendistato, utilizzo eccessivo di contratti a tempo determinato consecutivi o contratti a zero ore e/o accordi di subappalto o lavoro a domicilio.
 - Assumere *lavoratori* in sostituzione per prevenire, sabotare o far cessare uno sciopero legale, sostenere una serrata o evitare di negoziare in buona fede, a meno che l'assunzione di *lavoratori* in sostituzione non serva a far sì che durante uno sciopero legale vengano garantite le operazioni di manutenzione fondamentali, la *salute e sicurezza* e le misure di controllo ambientale.

Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro

- 15.3 I soci membri devono conservare un'adeguata *documentazione* per tutti i *dipendenti*, a prescindere dal fatto che siano a tempo pieno, part-time o stagionali. I *dati* devono includere i documenti identificativi attestanti l'identità e l'età, i pagamenti dei salari e del lavoro a cottimo, nonché l'*orario di lavoro* relativo al tipo di ruolo e, ove applicabile, i documenti relativi ai permessi di lavoro in base alle leggi sull'immigrazione applicabili.
- 15.4 Prima di procedere a qualsiasi *licenziamento collettivo* o ridimensionamento, il socio membro deve condurre un'analisi e studiare le alternative al *ridimensionamento*. Se dall'analisi non emergono alternative praticabili al *ridimensionamento*, è necessario consultarsi con i *lavoratori*, i loro rappresentanti e, se del caso, con le agenzie ufficiali competenti, per mettere a punto un piano di *ridimensionamento* basato sul principio di *non discriminazione* (si veda la disposizione COP 22 Non discriminazione) e, ove possibile, che riduca al minimo gli impatti negativi sui *lavoratori* oggetto del ridimensionamento.
- 15.5 I soci membri devono fornire ai *lavoratori* un ragionevole preavviso di licenziamento e le indennità di licenziamento previste dal *diritto vigente* e dai contratti collettivi. Le indennità di licenziamento, comprese le retribuzioni arretrate, le prestazioni previdenziali, nonché le prestazioni e i contributi pensionistici, devono essere versati alla data della cessazione del rapporto di lavoro o prima della stessa, o secondo un calendario concordato attraverso un contratto collettivo. I pagamenti devono essere effettuati direttamente ai *lavoratori*, o a istituzioni appropriate a beneficio dei *lavoratori*, e la *documentazione* attestante il pagamento deve essere fornita ai *lavoratori* in linea con la disposizione COP 17 (Retribuzione).

COP 16: ORARIO DI LAVORO

Il COP 16 si applica a tutti i soci membri.

- 16.1 I soci membri sono tenuti, come requisito minimo, a rispettare il *diritto vigente* in materia di *orario di lavoro*. La *settimana lavorativa standard*, escluso il lavoro *straordinario*, non deve superare le 48 ore. Nel caso di *lavoratori* turnisti, è possibile superare la settimana di 48 ore a condizione che il numero medio di ore normali lavorate in un periodo di tre settimane non superi le 48 ore settimanali.
- 16.2 Qualora il lavoro *straordinario* sia necessario per esigenze aziendali, i soci membri devono garantire che:
- a. Utilizzano *sistemi* volontari per il lavoro *straordinario*. Il lavoro *straordinario* è accettabile soltanto nei casi consentiti dal *diritto vigente* o dai *contratti collettivi di lavoro*, entro i limiti definiti dalla disposizione COP 16 (Orario di lavoro) e indicati nei contratti di impiego.
 - a. In tutti gli altri casi, il lavoro *straordinario* deve essere richiesto con modalità volontarie ed entro i limiti definiti dal *diritto vigente* o dai *contratti collettivi di lavoro*. Non è consentito imporre il lavoro *straordinario* impedendo ai *lavoratori* di lasciare il luogo di lavoro o costringendoli in qualsiasi altro modo ad accettarlo (mediante abusi, minacce di licenziamento o altri mezzi). Il lavoratore che rifiuti di svolgere il lavoro *straordinario* non deve essere punito o penalizzato in alcun modo né essere soggetto ad alcun tipo di ritorsione.
 - c. Il lavoro *straordinario* deve essere limitato a 12 ore settimanali, ed è possibile superare tale limite a condizione che il numero medio di ore di *straordinario* lavorate in un periodo di tre settimane non superi le 12 ore settimanali.

Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro

- d. La somma delle ore della *settimana lavorativa standard* e delle ore di *straordinario* non deve superare le 60 ore settimanali, fatta eccezione per i seguenti casi:
- i. Specifica indicazione del *diritto vigente*, o di un *contratto collettivo di lavoro*, che permettano un calcolo della media dell'orario di lavoro comprendente adeguati periodi di riposo.
 - ii. In presenza di circostanze eccezionali (come *picchi di produzione*, infortuni o emergenze), che saranno valutate facendo riferimento alla disposizione COP 16 (Orario di lavoro). Sono ammessi periodi di picco della produzione, a condizione che gli orari di lavoro prolungati siano *occasionalmente*, svolti in maniera volontaria e retribuiti in base alla tariffa maggiorata indicata dalla legge e in linea con la disposizione COP 17.2.
 - iii. A seguito delle consultazioni con i *lavoratori* (o con i rappresentanti dei *lavoratori*, se del caso), i soci membri procedono a una valutazione dei rischi per l'*orario di lavoro* esteso e adottano misure atte a tutelare i *lavoratori* e a ridurre al minimo l'impatto di un *orario di lavoro* prolungato sulla salute, sulla sicurezza e sul benessere dei *lavoratori*, in linea con la disposizione COP 24 (Salute e sicurezza).
- 16.3 I soci membri devono concedere a tutti i *lavoratori* almeno un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi, conformemente alla convenzione 14 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL-ILO).
- 16.4 I soci membri devono concedere ai *lavoratori* il godimento delle festività civili comandate e dei congedi previsti per legge, compresi congedi di maternità e paternità, congedi per lutto, congedi per malattia e ferie annuali retribuite. In assenza di *diritto vigente* in materia, devono essere previste ferie annuali e congedi parentali retribuiti, in conformità, rispettivamente, con le Convenzioni 132 IOL e 183 IOL. A tutti i *lavoratori* con responsabilità familiari, senza distinzioni di genere, devono essere concessi accordi speciali in materia di orario di lavoro e di congedi.
- 16.5 I soci membri devono concedere a tutti i *lavoratori* il tempo libero necessario per consumare i pasti e godere di pause, in conformità al *diritto vigente*. In assenza di *diritto vigente* in materia, i soci membri devono garantire ai *lavoratori* che lavorano più di sei ore al giorno almeno una pausa di durata ragionevole.
- 16.6 I soci membri devono conservare la *documentazione* delle ore di lavoro, degli *straordinari*, delle ferie annuali e dei congedi per malattia per ogni *lavoratore*, in conformità con il *diritto vigente* e in linea con la disposizione COP 2.5.

COP 17: RETRIBUZIONE

Il COP 17 si applica a tutti i soci membri.

- 17.1 I soci membri devono corrispondere a tutti i *lavoratori* un salario relativo alle ore normali lavorate, senza *straordinari*, in base al valore più alto tra quello del *salario minimo* previsto dal diritto vigente o dai contratti collettivi, più le prestazioni obbligatorie connesse, e quello previsto dalle norme prevalenti nel settore, oppure, ove possibile, un *salario di sussistenza*. I salari corrisposti in base alla prestazione non devono essere inferiori al valore più alto tra quello del *salario minimo* previsto dal diritto vigente o dai contratti collettivi, più le prestazioni obbligatorie connesse, e quello previsto dalle norme prevalenti nel settore per una *settimana lavorativa standard*. I soci membri devono assicurarsi che tutti i lavoratori che svolgono mansioni di uguale valore ricevano salari simili e devono dotarsi di procedure utili a valutare e correggere eventuali disparità salariali che discriminino una qualsiasi categoria di *lavoratori*.
- 17.2 I soci membri devono retribuire il lavoro *straordinario* a una tariffa almeno pari a quella prevista dal *diritto vigente* o da un *contratto collettivo di lavoro*, oppure, laddove il *diritto vigente* non preveda una maggiorazione per le ore di *straordinario*, devono pagare una tariffa pari ad almeno 1,25 volte il salario di base o una tariffa maggiorata superiore a quella normale e pari almeno a quella prevista dalle norme prevalenti nel settore.



Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro

- 17.3 I soci membri devono versare i salari dei *lavoratori* nel rispetto della legge e in modo che i pagamenti siano eseguiti:
- Regolarmente e secondo uno schema predeterminato e senza ritardi o differimenti.
 - Con rimessa bancaria su un conto controllato dal *lavoratore* oppure in contanti o con assegno, nelle modalità e nella sede convenienti per il *lavoratore*.
 - Accompagnati da un cedolino riportante i dettagli precisi delle tariffe salariali, delle indennità e delle *detrazioni* applicabili, e redatto in un formato che i *lavoratori* possano comprendere con facilità.
 - Ove ci si serva di agenzie di collocamento, effettuati tramite *sistemi* in grado di assicurare standard lavorativi e retributivi equi e di garantire che i salari vengano effettivamente ricevuti dai *lavoratori*, compresi i *lavoratori* migranti, a contratto o temporanei.
- 17.4 I soci membri devono procedere a *detrazioni* dai salari soltanto qualora tali *detrazioni*:
- Rispettino la legge e, ove applicabile, siano disciplinate dai *contratti collettivi di lavoro*.
 - Siano stabilite e calcolate in base a un *processo* documentato e comunicato in modo chiaro ai *lavoratori*.
 - Non determinino per il lavoratore una retribuzione inferiore al *salario minimo*.
- 17.5 I soci membri non devono procedere a *detrazioni* per motivi disciplinari.
- 17.6 I soci membri non devono costringere i *lavoratori* ad acquistare forniture o servizi provenienti dalla propria azienda o dai propri siti; qualora non ci siano alternative, i soci membri non devono imporre prezzi eccessivi.
- 17.7 I soci membri che versano anticipi sul salario o concedono prestiti devono garantire condizioni di interesse e termini di rimborso trasparenti ed equi, non ingannevoli per il *lavoratore*.
- 17.8 I soci membri devono assicurarsi di fornire ai *lavoratori* tutte le indennità, conformemente al *diritto applicabile*.
- 17.9 I soci membri devono assicurarsi che i *lavoratori* e/o i loro familiari a carico, se del caso, vengano indennizzati in caso di infortuni sul lavoro, malattie e incidenti mortali legati al lavoro, in conformità con il *diritto vigente* e con eventuali *contratti collettivi di lavoro*. In mancanza di strumenti legali, deve essere rispettata la Convenzione 102 dell'IOL sulle indennità per gli infortuni sul lavoro o una norma comparabile *riconosciuta a livello internazionale*.

Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro

COP 18: MOLESTIE, PROCEDURE DISCIPLINARI, PROCEDURE DI SEGNALAZIONE E MISURE ANTIRITORSIONE

Il COP 18 si applica a tutti i soci membri.

- 18.1 Sono vietate tutte le forme di *violenza e molestie* sul posto di lavoro, direttamente e indirettamente, in qualsiasi forma, comprese le intimidazioni o nel contesto di azioni disciplinari.
- 18.2 I soci membri devono mettere a punto e attuare misure volte a garantire che i *lavoratori* siano trattati con dignità e rispetto e che non siano oggetto di *violenza o molestie*, né di minacce di *violenza o molestie*, nei confronti propri o di quelli dei propri familiari o colleghi.
- 18.3 Dirigenti, personale medico e altro personale chiave facente parte del personale di sicurezza, nonché altre persone, devono essere formati con cadenza regolare a riconoscere segni di *violenza e molestia* e a comprendere le pertinenti politiche organizzative e normative in materia.
- 18.4 I soci membri devono comunicare in modo chiaro e attivo l'iter disciplinare dell'azienda e le relative norme riguardanti le opportune *procedure disciplinari* e il trattamento dei *lavoratori* in linea con la disposizione COP 18.1, e applicarli in modo equo a tutti i dirigenti e a tutto il personale. I soci membri devono documentare tutte le azioni disciplinari intraprese, e garantire la riservatezza e l'anonimato, se del caso.
- 18.5 Oltre ai requisiti della disposizione COP 2.6, i soci membri devono:
- Comunicare attivamente il *meccanismo di segnalazione* a tutti i *lavoratori*, compresi i nuovi *lavoratori* al momento dell'assunzione.
 - Garantire che i *lavoratori* che agiscono individualmente o con altri *lavoratori* siano liberi di presentare denunce attraverso il *meccanismo di segnalazione* senza subire sanzioni o *ritorsioni*.
 - Consentire, all'interno del *meccanismo di segnalazione*, il coinvolgimento di un rappresentante dei *lavoratori*, se richiesto dal *lavoratore*.

COP 19: LAVORO MINORILE

Il COP 19 si applica a tutti i soci membri.

- 19.1a I soci membri non devono sfruttare né sostenere il *lavoro minorile* come definito dalla Convenzione 138 e dalla Raccomandazione 146 dell'OIL, che stabiliscono un'*età lavorativa minima* di base di 15 anni, per consentire ai minori di completare il ciclo della scuola dell'obbligo.
- 19.1b I soci membri che operano in paesi in cui il ciclo della scuola dell'obbligo termina prima dei 15 anni di età possono inizialmente aderire a RJC, ma non possono ottenere o mantenere la certificazione RJC se ci sono *lavoratori* al di sotto dell'*età lavorativa minima* di 15 anni.
- 19.2 I soci membri non devono utilizzare né sostenere le *forme peggiori di lavoro minorile*, definite dalla Convenzione 182 e dalla Raccomandazione 190 dell'OIL, che comprendono:
- Lavoro minorile* pericoloso, che per natura o in determinati casi ha elevate probabilità di mettere a rischio la salute, la sicurezza o la moralità di persone di età inferiore a 18 anni.
 - Tutte le forme di schiavitù minorile e tutte le pratiche simili alla schiavitù, come la *servitù per debiti*, il traffico di minori, il *lavoro minorile* forzato e l'impiego forzato di minori in confitti armati.



Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro

- 19.3 Nonostante le disposizioni COP 19.1 e COP 19.2, laddove si rilevi la presenza di *lavoro minorile*, i soci membri devono immediatamente allontanare i bambini dal *lavoro minorile* e mettere in atto procedure documentate di riparazione che comprendano fasi di assistenza sociale continuata di ogni *minore* e tengano conto della situazione finanziaria della sua famiglia. Le procedure di riparazione devono comprendere:
- Per un *minore* non più tenuto, per limiti di età, a frequentare la scuola dell'obbligo, cercare di trovare opportunità alternative di guadagno e/o formazione professionale, che possono includere un impiego dignitoso e consentito.
 - Per un *minore* che frequenta o dovrebbe ancora frequentare la scuola dell'obbligo, offrire adeguato supporto per consentirgli di frequentare o continuare a frequentare la scuola fino al termine del ciclo di istruzione obbligatorio.
 - Una revisione complessiva dell'approccio del socio membro al fine di prevenire il *lavoro minorile*, individuare le cause prime di eventuali non conformità e predisporre controlli per evitare ulteriori casi.

COP 20: LAVORO FORZATO

Il COP 20 si applica a tutti i soci membri.

- 20.1 I soci membri non devono praticare o favorire alcuna forma di *lavoro forzato*, tra cui lavoro coatto, lavoro a riscatto e *lavoro carcerario* non volontario, come definito dalla convenzione 29 dell'OIL.
- 20.2 I soci membri devono assicurarsi che tutti i *lavoratori* stiano lavorando in maniera volontaria. I soci membri non devono:
- Limitare indebitamente la libertà di movimento dei *lavoratori* all'interno del luogo di lavoro o in eventuali alloggi in loco.
 - Trattenere i documenti personali originali del lavoratore, tra cui i documenti di identità.
 - Utilizzare pratiche di assunzione ingannevoli e/o chiedere ai *lavoratori* di versare (interamente o parzialmente) depositi, anticipi per l'attrezzatura o commissioni di assunzione nell'ambito della *procedura* di assunzione. Qualora si scopra l'esistenza di versamenti di questo tipo, le somme in questione devono essere rimborsate ai *lavoratori*.
 - Trattenere qualsiasi percentuale o parte di stipendio, indennità o proprietà di un *lavoratore* per costringerlo a proseguire il rapporto di lavoro.
 - Impedire ai *lavoratori* di concludere il rapporto di lavoro dopo un ragionevole preavviso o ai sensi del *diritto vigente*.
- 20.3 I soci membri non devono praticare o favorire il *traffico di esseri umani*, così come qualsiasi tipo di pratica di assunzione ingannevole e/o di *lavoro coatto*. I soci membri devono comunicare in maniera chiara tale requisito a fornitori di manodopera e agenzie di collocamento con cui collaborano e devono monitorare il proprio rapporto con tali soggetti, nonché porre rimedio a eventuali impatti negativi in materia di diritti umani, come definito nella disposizione COP 6.1.



Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro

COP 21: LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Il COP 21 si applica a tutti i soci membri.

- 21.1 I soci membri devono rispettare il diritto dei *lavoratori* di associarsi liberamente in *organizzazioni dei lavoratori* di loro scelta, senza subire interferenze o ripercussioni, in linea con la Dichiarazione dell'*OIL* sui principi e diritti fondamentali sul lavoro del 1998. I soci membri devono assicurarsi che i *lavoratori* intenzionati a creare un'organizzazione o ad aderire o partecipare a un'organizzazione di loro scelta, compresa la partecipazione a uno sciopero legale, non siano soggetti ad alcuna forma di *molestia* come indicato nella disposizione COP 18.1.
- 21.2 I soci membri devono rispettare il diritto dei *lavoratori* alla *contrattazione collettiva* e devono aderire ai *contratti collettivi di lavoro*, se esistenti. Nel rispetto del *diritto vigente*, i soci membri devono partecipare in buona fede alle fasi del processo di *contrattazione collettiva*.
- 21.3 Laddove le normative locali limitino i diritti alla *libertà di associazione* e alla *contrattazione collettiva*, i soci membri non devono ostacolare i mezzi alternativi consentiti ai sensi del *diritto vigente* o *cercare di influenzare* o controllare detti meccanismi.

COP 22: NON DISCRIMINAZIONE

Il COP 22 si applica a tutti i soci membri.


- 22.1 I soci membri devono basare i *rapporti di lavoro* sui principi di pari opportunità e di trattamento equo, e non devono praticare né tollerare alcuna forma di *discriminazione* sul posto di lavoro in termini di assunzione, prosecuzione del rapporto di lavoro, *retribuzione*, lavoro *straordinario*, accesso alla formazione, crescita professionale, promozione, cessazione del rapporto di lavoro o pensionamento, in linea con la Dichiarazione dell'*OIL* sui principi e diritti fondamentali sul lavoro del 1998. Eventuali *discriminazioni* di questo tipo includono razza, colore della pelle, etnia, casta, nazionalità d'*origine*, religione, disabilità o informazioni genetiche, sesso, orientamento sessuale, appartenenza a sindacati o partecipazione a uno sciopero legale, affiliazione politica, stato civile, genitorialità o gravidanza, aspetto fisico, AIDS, età o qualsiasi altra caratteristica personale non collegata ai requisiti specifici delle mansioni in questione. I soci membri devono assicurarsi che a tutti i *soggetti idonei al lavoro* vengano offerte pari opportunità senza discriminazione in base a fattori non collegati alla loro capacità di svolgere il lavoro.

COP 23 DIVERSITÀ, EQUITÀ E INCLUSIVITÀ

Il COP 23 si applica a tutti i soci membri.

- 23.1 Il socio membro deve stabilire e mantenere:
- Una politica documentata e *pubblicamente accessibile* approvata dall'*alta dirigenza* con impegni che promuovono la diversità, l'equità e l'inclusività dei *lavoratori* a tutti i livelli dell'organizzazione e in tutte le funzioni, compresi (ma non solo) il reclutamento, lo sviluppo professionale e la mobilità, e condizioni di impiego eque.
 - Processi di supporto e *procedure* con misure a sostegno dell'attuazione della politica.
- 23.2 Il socio membro deve offrire ai *lavoratori* una formazione che promuova la cultura della diversità, dell'equità e dell'inclusività, gli impegni definiti nella politica aziendale, nonché i *sistemi* e le *procedure* di supporto.
- 23.3 Il socio membro deve rivedere l'efficacia della politica, dei processi e delle *procedure* in materia di diversità, equità e inclusività, con una frequenza adeguata allo scopo, alla natura, all'entità e all'impatto delle sue *attività* e almeno in linea con la disposizione COP 2.7.

Salute, sicurezza e ambiente



COP 24: SALUTE E SICUREZZA

Il COP 24 si applica a tutti i soci membri.

- 24.1 I soci membri devono garantire condizioni di lavoro sicure e salutarie per tutti i *lavoratori* e i *visitatori*, in conformità al *diritto vigente* e ad altre norme del settore in materia di *salute e sicurezza riconosciute a livello internazionale*.
- 24.2 I soci membri devono:
- Sviluppare e attuare una *politica* in materia di *salute e sicurezza* sul lavoro atta a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei *lavoratori*, garantire luoghi di lavoro sicuri e salubri e dare priorità alla *salute e sicurezza* dei *lavoratori* rispetto ai profitti.
 - Comunicare la *politica* a tutti i *lavoratori* e *visitatori* del sito, e assicurarsi che la *politica* sia *pubblicamente accessibile*.
 - Identificare i *pericoli* e valutare i rischi correlati alla *pericolosità* del luogo di lavoro e mettere in atto controlli per ridurre al minimo il rischio di infortuni e di lesioni per i *lavoratori*. La valutazione del rischio deve considerare i *pericoli* associati alle attività e ai prodotti dei soci membri.
 - Stabilire e implementare *sistemi* di gestione della *salute e sicurezza* sul lavoro con *procedure* e processi volti a gestire le *attività* in modo da eliminare i *pericoli*, gestire i rischi identificati, verificare l'efficacia dei controlli, prevenire infortuni e incidenti mortali e dare prova di un miglioramento continuo delle prestazioni di *salute e sicurezza*.
 - Effettuare, almeno una volta all'anno, revisioni documentate atte a valutare l'idoneità e l'adeguatezza dei *sistemi* di gestione della *salute e sicurezza* sul lavoro, verificare l'efficacia dei controlli del rischio e mettere in atto miglioramenti per colmare eventuali lacune.



Salute, sicurezza e ambiente

- 24.3 I soci membri devono dotare i *lavoratori* di un meccanismo, ad esempio un comitato congiunto per la *salute e la sicurezza*, che consenta loro di confrontarsi con la direzione su questioni relative alla *salute e alla sicurezza* e di partecipare allo sviluppo e all'attuazione dei *sistemi* di gestione della *salute e della sicurezza*, alle valutazioni dei rischi e alla definizione dei controlli del rischio.
- 24.4 I soci membri devono offrire ai *lavoratori* la formazione in materia di *salute e sicurezza* e fornire ai *visitatori* informazioni in un formato e in un linguaggio comprensibili. Formazione e informazioni devono riguardare:
- Pericoli* e controlli su *salute e sicurezza* specifici per ogni ruolo.
 - Adeguate contromisure in caso di infortuni o di *emergenza*.
 - Diritti e doveri dei *lavoratori* riguardo alla possibilità di interrompere il lavoro o di rifiutarsi di lavorare in situazioni di *pericolosità* incontrollata e, per qualsiasi *lavoratore* o *visitatore*, di segnalare immediatamente queste situazioni alle persone in pericolo e alla dirigenza.
- 24.5 I soci membri devono garantire che *lavoratori* e *visitatori* possano fruire gratuitamente di adeguati *dispositivi di protezione individuale* (DPI) e verificare che questi ultimi siano di uso corrente, nonché indossati e utilizzati in modo corretto.
- 24.6 I soci membri devono garantire la presenza di adeguate strutture di primo soccorso e di personale opportunamente formato, devono disporre di appropriate *procedure* di trasporto verso strutture sanitarie locali in caso di *emergenza* medica e devono aiutare i *lavoratori* che hanno subito lesioni fisiche correlate al lavoro ad accedere fisicamente ai trattamenti medici in ottemperanza alle normative nazionali e alla *politica* aziendale.
- 24.7 I soci membri devono predisporre *procedure* di emergenza e piani di evacuazione per tutte le emergenze ragionevolmente prevedibili in materia di *salute e sicurezza*. Tali piani e procedure devono essere accessibili, chiaramente esposti, verificati periodicamente (comprese esercitazioni di evacuazione) e aggiornati con cadenza regolare.
- 24.8 I soci membri devono prendere in esame gli incidenti di *salute e sicurezza* per individuare i fattori causali che vi hanno contribuito, e far confluire i risultati in valutazioni dei controlli dei *pericoli* correlati in modo da identificare le opportunità di miglioramento e prevenire il ripetersi di tali eventi.
- 24.9 I soci membri che si occupano di taglio e finitura di *diamanti* e/o *gemme di colore* devono utilizzare dischi da taglio diamantati privi di cobalto.



Salute, sicurezza e ambiente

COP 25: GESTIONE AMBIENTALE

Il COP 25 si applica a tutti i soci membri.

25.1 I soci membri devono:

- a. Definire una *politica* ambientale che preveda impegni per la protezione dell'*ambiente*, l'adempimento degli obblighi ambientali e il miglioramento delle prestazioni ambientali.
- b. Comunicare la *politica* a tutti i *lavoratori* e *visitatori* del sito, e assicurarsi che la *politica* sia *pubblicamente accessibile*.
- c. Condurre una valutazione del rischio ambientale con riguardo alle attività e ai prodotti aziendali per identificarne gli impatti *significativi*, anche in termini di cambiamento climatico e *biodiversità*.
- d. Adottare sistemi di gestione ambientale e controlli adeguati allo scopo, alla natura, alla portata e all'impatto delle attività aziendali per gestire i rischi ambientali significativi individuati.
- e. Fornire informazioni e impartire formazione in materia di rischi e controlli ambientali a tutti i *lavoratori* coinvolti. Informazioni e formazione devono essere redatte in un formato e in una lingua facilmente comprensibili ai *lavoratori*.
- f. Effettuare, almeno una volta all'anno, revisioni documentate per valutare l'idoneità e l'adeguatezza dei *sistemi di gestione ambientale*, verificare l'efficacia dei controlli del rischio e mettere in atto miglioramenti per colmare eventuali lacune..

COP 26: SOSTANZE PERICOLOSE

Il COP 26 si applica a tutti i soci membri

- 26.1 I soci membri devono tenere un inventario delle *sostanze pericolose* presenti nei siti. Le schede di sicurezza (o documenti equivalenti) conformi ai requisiti del *diritto vigente* devono essere accessibili ovunque si utilizzino *sostanze pericolose* e i rischi collegati devono essere chiaramente e attivamente comunicati a tutti i *lavoratori* che utilizzano tali sostanze.
- 26.2 I soci membri non devono produrre, commerciare o utilizzare sostanze chimiche e *sostanze pericolose* proibite dal *diritto vigente* o soggette a divieti internazionali.
- 26.3 Non devono essere prodotte o commercializzate *sostanze pericolose* soggette a graduale messa al bando ai sensi del *diritto vigente* o delle norme internazionali, e il loro impiego deve essere gradualmente abbandonato secondo quanto previsto dalla legge.
- 26.4 Ove tecnicamente ed economicamente praticabile, i soci membri devono utilizzare alternative alle *sostanze pericolose* di cui fanno uso nei processi aziendali.

**COP 27: RIFIUTI
ED EMISSIONI**

Le disposizioni COP 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 e 27.5 si applicano a tutti i soci membri, e la disposizione COP 27.6 si applica anche ai membri che conducono attività estrattiva (compresa l'esplorazione) e di lavorazione dei minerali.

- 27.1 I soci membri devono individuare *i rifiuti e le emissioni rilasciati in misura significativa* in atmosfera, acqua e suolo dai loro processi operativi secondo quanto indicato nella disposizione COP 25 (Gestione ambientale).
- 27.2 I soci membri devono:
- Gestire in modo responsabile i propri *rifiuti e le proprie emissioni*.
 - Scaricare o smaltire *rifiuti ed emissioni* in conformità al diritto vigente oppure, in assenza di tale legislazione, in linea con le norme prevalenti riconosciute a livello internazionale, compresa la conservazione della documentazione per:
 - Rifiuti attuali e preesistenti smaltiti in loco, specificando almeno la data di smaltimento, la posizione e le quantità; le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei rifiuti pericolosi; la natura del sito di smaltimento dei rifiuti, compresa la permeabilità dello strato sottostante i rifiuti; e il sistema di raccolta del percolato/ruscellamento.
 - Rifiuti pericolosi trasportati fuori dal sito, sia ad opera dell'azienda operativa che dei terzi.
- 27.3 I soci membri che producono *rifiuti ed emissioni* in quantità *significative* nell'aria, nell'acqua o nel terreno devono:
- Quantificare *rifiuti ed emissioni* per gestire e monitorare le tendenze nel tempo e per puntare a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.
 - Applicare la *gerarchia dei rifiuti* per ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare i rifiuti, minimizzando gli effetti sul ciclo di vita ambientale, ad esempio riducendo le *emissioni di gas a effetto serra* e migliorando l'efficienza energetica in linea con le disposizioni COP 27.4, 27.5 e 27.6.

GAS A EFFETTO SERRA ED ENERGIA

- 27.4 I soci membri devono adoperarsi per favorire l'uso delle *energie rinnovabili* in linea con i quadri di riferimento, gli obiettivi e/o le normative nazionali.
- 27.5 Il socio membro deve quantificare e documentare annualmente le sue *emissioni di gas a effetto serra Scope 1 e Scope 2*, e il consumo di energia materiale per fonte, e documentare le metodologie utilizzate con le relative ipotesi.
- 27.6 I soci membri con *emissioni di gas a effetto serra significative* e consumo energetico elevato devono:
- Definire un piano triennale in materia di gas a effetto serra ed energia con obiettivi di riduzione annuale significativi e raggiungibili e opportunità di miglioramento con riguardo alle proprie *emissioni di gas a effetto serra* e al consumo di energia per produzione unitaria di materiale rientrante nell'ambito del COP di RJC. Il piano e gli obiettivi devono essere rivisti annualmente.
 - Verificare in modo indipendente le proprie *emissioni di gas a effetto serra*, l'utilizzo di energia e gli obiettivi di riduzione su base annuale, avvalendosi di un esperto esterno competente.
 - Pubblicare annualmente un rendiconto sulle proprie *emissioni di gas a effetto serra Scope 1 e Scope 2* verificate in modo indipendente (assolute o per peso unitario di produzione di materiale rientrante nell'ambito del COP di RJC). Il rendiconto pubblico deve riportare anche lo stato degli obiettivi di riduzione e le opportunità di miglioramento.

Salute, sicurezza e ambiente

27.7 Oltre ai requisiti di cui alle disposizioni COP 27.5 e 27.6, i soci membri che si occupano di *attività estrattiva* o lavorazione dei minerali devono:

- a. Includere *le emissioni di gas a effetto serra Scope 3* nella loro quantificazione annuale dei gas a effetto serra, laddove le informazioni siano prontamente disponibili, e indicare tutte le ipotesi utilizzate.
- b. Adottare le procedure previste dal Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard o dallo standard *GRI 305* per la *rendicontazione* delle emissioni per quantificare le *emissioni di gas a effetto serra* e i dati sull'utilizzo dell'energia.
- c. Stabilire obiettivi di riduzione e opportunità di miglioramento in linea con l'Accordo di Parigi, avvalendosi di un *approccio scientifico* o di altra metodologia *riconosciuta a livello internazionale*.

COP 28: RISORSE NATURALI

Il COP 28 si applica a tutti i soci membri.

28.1 In linea con l'approccio richiesto dalla disposizione COP 25 (Gestione ambientale), i soci membri devono:

- a. Identificare le risorse naturali *significative*, tra cui acqua e terra, utilizzate nelle loro attività e cercare di garantirne un uso efficiente.
- b. Monitorare l'uso di queste risorse e adottare iniziative per consentirne la riduzione e una maggiore efficienza.

RISORSE IDRICHE

28.2 I soci membri che generano impatti negativi *significativi* sulle risorse idriche sono tenuti a:

- a. Attuare una solida e trasparente gestione delle risorse idriche che preveda politiche, *procedure* e una chiara distribuzione delle responsabilità per proteggere le risorse idriche e gli ecosistemi.
- b. Gestire in modo efficace l'acqua utilizzata nelle strutture servendosi di un bilancio idrico e di dati di monitoraggio della qualità dell'acqua, tenendo altresì conto degli *impatti progressivi* cumulativi, e adottare misure volte a mitigare gli impatti negativi *significativi* sulla quantità e la qualità dell'acqua, nonché sull'utilizzo idrico attuale e su quello potenziale futuro.
- c. Identificare le *parti in causa*, compresi i fruitori delle risorse idriche e i *titolari di diritti* sull'acqua, che possono potenzialmente influenzare o essere influenzati dalle loro pratiche di gestione delle risorse idriche.
- d. Impegnarsi e collaborare con dette *parti in causa* per concordare pratiche idriche sostenibili a livello di bacino idrografico (ove applicabile). Laddove non sia possibile perseguire l'uso responsabile e sostenibile delle risorse idriche concordato, il socio membro deve attuare pratiche volte a evitare o a ridurre al minimo gli impatti negativi *significativi* e deve fare verificare tali pratiche da un soggetto indipendente.
- e. Pubblicare annualmente un rendiconto sul prelievo di acqua e l'efficienza idrica, compresi i risultati derivanti dalla disposizione COP 28.2a-d, in linea con la disposizione COP 3 (Rendicontazione).

Salute, sicurezza e ambiente

CAPITALE NATURALE

- 28.3 I soci membri che generano impatti negativi *significativi* sul *capitale naturale* derivato/supportato dal suolo e dalle sue risorse sono tenuti a:
- Applicare una gestione solida e trasparente del suolo che preveda politiche, *procedure* e una chiara attribuzione delle responsabilità legate al *capitale naturale* derivato/supportato dal suolo e dalle sue risorse.
 - Gestire efficacemente la contaminazione del terreno, compresa l'erosione e il degrado del suolo nelle strutture, avvalendosi della caratterizzazione del suolo, della valutazione delle condizioni e dei dati di monitoraggio del suolo, tenendo conto degli impatti *pregressi* e cumulativi, e adottare misure volte a mitigare gli impatti negativi *significativi* sul terreno e sul suolo, nonché sull'utilizzo del suolo attuale e su quello potenziale futuro.
 - Identificare le *parti in causa*, compresi i fruitori delle risorse del suolo e i *titolari di diritti* sul suolo, che possono potenzialmente influenzare o essere influenzati dalle pratiche di gestione della terra attuali o *pregresse* adottate dai soci membri.
 - Impegnarsi e collaborare con le *parti in causa* (identificate al punto 28.3c) per definire, concordare e perseguire un uso responsabile e sostenibile del suolo per i potenziali utilizzi futuri. Laddove non sia possibile perseguire la gestione responsabile e sostenibile del suolo concordata, il socio membro deve attuare pratiche volte a evitare o a ridurre al minimo gli impatti negativi *significativi* e deve fare verificare tali pratiche da un soggetto indipendente.
 - Pubblicare annualmente un rendiconto sulle pratiche aziendali di gestione della terra e del suolo, compresi i risultati derivanti dalle disposizioni COP 28.3a-d, in linea con la disposizione COP 3 (Rendicontazione).



Prodotti in oro, argento, PGM, diamanti e gemme di colore



COP 29: INFORMATIVA SUI PRODOTTI

Il COP 29 si applica a tutti i soci membri.

- 29.1 I soci membri che *vendono*, *pubblicizzano* o commercializzano prodotti contenenti materiali rientranti nell'ambito di COP di RJC, *prodotti di gioielleria* o *gemme di colore* o *diamanti* trattati, ricostituiti, compositi, simulanti o creati in laboratorio devono:
- Accertare che le informazioni siano conformi al *diritto vigente* e seguano le norme riconosciute a livello internazionale.
 - Astenersi dal produrre qualsiasi *dichiarazione* non veritiera, fuorviante o ingannevole, o dall'omettere la presenza di materiali in tali *dichiarazioni*.
 - Assicurarsi che le *dichiarazioni* rese non siano fuorvianti e siano verificabili in linea con la disposizione COP 14 (Dichiarazioni).
- 29.2 I soci membri devono divulgare informazioni sulle caratteristiche fisiche dei materiali elencati nella disposizione COP 29.1 in *conformità* al *diritto vigente*. A meno che non vi sia un conflitto con il *diritto vigente*, i soci membri devono applicare i seguenti requisiti a supporto della divulgazione delle caratteristiche fisiche:
- Oro*, *argento* e *PGM*: la finezza dell'*oro*, dell'*argento* e dei *PGM* deve essere comunicata in modo preciso. La descrizione della finezza o del titolo deve essere evidente quanto il termine "*oro*", "*argento*" o *PGM* o l'abbreviazione. Eventuali marchi di qualità utilizzati devono essere applicati ai sensi del *diritto vigente* o delle norme di settore riconosciute a livello internazionale.
 - Placcatura: L'utilizzo di *oro*, *argento* e *PGM* come materiale di placcatura deve essere comunicato in modo preciso. La descrizione della placcatura e della finezza o del titolo del materiale utilizzato deve essere evidente quanto il termine "*oro*", "*argento*" o *PGM* o l'abbreviazione.

Prodotti in oro, argento, PGM, diamanti e gemme di colore

- c. Trattamenti: i materiali trattati rientranti nell'ambito di COP di RJC devono essere indicati come "trattati" con una descrizione specifica del trattamento che precisi anche se è stato realizzato a caldo e se è permanente o non permanente. La descrizione deve essere immediatamente comprensibile quanto il nome del materiale rientrante nell'ambito di RJC e in linea con le norme di settore *riconosciute a livello internazionale*. Qualsiasi trattamento non permanente deve essere reso noto con un riferimento specifico al trattamento. Qualsiasi particolare requisito di manutenzione determinato dal trattamento deve essere comunicato.
- d. Materiali prodotti in laboratorio: i materiali interamente o parzialmente prodotti in laboratorio devono essere indicati come "prodotti in laboratorio", "creati in laboratorio", "creati da [nome del produttore]" e/o "sintetici". Sono accettabili anche abbreviazioni quali "prodotto in lab" o "creato in lab". La descrizione deve essere evidente quanto il termine '*diamante*' o il nome della *gemma di colore*.
- e. Compositi: i materiali compositi (o assemblati) rientranti nell'ambito del COP di RJC, costituiti da due o più elementi, devono essere indicati come "compositi", "assemblati", "doublet" o "triplet" e con la corretta denominazione del materiale di cui sono composti. La descrizione deve essere evidente quanto il nome del materiale utilizzato rientrante nell'ambito RJC.
- f. Pietre ricostituite: i materiali ricostituiti rientranti nell'ambito del COP di RJC devono essere indicati come tali e la descrizione deve essere evidente quanto il nome del materiale stesso.
- g. Simulanti (o imitazioni): ogni prodotto utilizzato per imitare l'aspetto di materiali rientranti nell'ambito del COP di RJC, senza averne la composizione chimica, le proprietà fisiche e/o la struttura, deve essere commercializzato come "imitazione" o "simulante" e con l'indicazione precisa del nome del materiale di cui è composto, ad esempio "composto x", "vetro" o "plastica". La descrizione deve essere evidente quanto il termine '*diamante*' o il nome della *gemma di colore*.
- h. Descrizione di *gemme di colore* e *diamanti* levigati: in conformità alle linee guida riconosciute specifiche della relativa giurisdizione, descrivere:
 - i. Dimensioni o peso in carati, colore, purezza e taglio dei *diamanti*.
 - ii. Dimensioni o peso in carati, colore e taglio delle *gemme di colore*.
- i. Luogo di *origine* delle *gemme di colore*: quando si descrive il luogo di *origine* di una *gemma di colore*, occorre indicare anche il modo in cui è stato determinato. Il luogo di *origine* deve essere utilizzato solamente quando denota l'area geografica in cui è stata estratta la gemma.
- j. Informazioni per la *salute e sicurezza* riferite al prodotto: deve essere comunicata qualsiasi informazione per la *salute e sicurezza* riguardante i materiali elencati nella disposizione COP 29.1 presenti nei *prodotti di gioielleria* venduti dai soci membri al *consumatore finale*, compresi i materiali rientranti nell'ambito del COP di RJC trattati mediante irraggiamento.



Prodotti in oro, argento, PGM, diamanti e gemme di colore

- 29.3 I soci membri devono agire in modo sostanziale e documentato per evitare di acquistare o *vendere* materiali non segnalati descritti nella disposizione COP 29.1. A tal fine, i soci membri che acquistano o *vendono diamanti e gemme di colore* devono:
- a. Ottenere garanzie scritte dai loro fornitori.
 - b. Disporre di politiche, *procedure, sistemi* di formazione e monitoraggio efficaci per evitare che nelle strutture aziendali sia possibile scambiare i materiali non segnalati per *diamanti naturali o gemme di colore*.
 - c. Utilizzare una *procedura di due diligence* documentata per individuare e attenuare i rischi che nella filiera entrino materiali non segnalati.
 - d. Effettuare test basati sul rischio per verificare prodotti quali *diamanti levigati e gemme di colore* avvalendosi di un protocollo definito, credibile e trasparente. Può trattarsi di un protocollo di uso consolidato nel settore oppure di un protocollo definito dal socio membro. Tale protocollo deve:
 - i. Integrare un approccio adeguato per controllare *gemme di colore e diamanti levigati* sciolti e montati.
 - ii. Prevedere controlli interni, tramite efficaci apparecchiature di rilevazione, oppure controlli condotti da un fornitore qualificato esterno, per esempio un laboratorio gemmologico.
 - iii. Prevedere almeno un controllo nel punto del *procedimento* in cui non vi è più alcun rischio che vengano introdotti materiali non segnalati prima che il lotto sia venduto. Ciò accade di norma appena prima della vendita.
 - iv. Il protocollo di test deve essere comunicato ai clienti aziendali, compresa la procedura per la gestione dei riferimenti dei test.

COP 30: SISTEMA DI CERTIFICAZIONE SECONDO GLI SCHEMI KIMBERLEY PROCESS E WORLD DIAMOND COUNCIL SYSTEM OF WARRANTIES

Il COP 30 si applica a tutti i soci membri.

- 30.1 I soci membri non devono consapevolmente acquistare o vendere *diamanti provenienti da zone di conflitto* o assistere altri nel farlo.
- 30.2 I soci membri coinvolti nel commercio internazionale di *diamanti grezzi* devono rispettare le raccomandazioni e i requisiti minimi del *sistema di certificazione secondo gli schemi Kimberley process* ripresi nella legislazione in vigore dei paesi in cui operano.
- 30.3 I soci membri coinvolti nell'acquisto e nella *vendita di diamanti*, siano essi *grezzi, finiti o montati* in gioielli, devono adottare il World Diamond Council System of Warranties.
- 30.4 I soci membri devono accertarsi che tutti i *lavoratori* incaricati di acquistare o vendere *diamanti* siano perfettamente a conoscenza delle decisioni delle associazioni di categoria e delle restrizioni governative che proibiscono il commercio di *diamanti provenienti da zone di conflitto*.

Prodotti in oro, argento, PGM, diamanti e gemme di colore

COP 31: CLASSIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE

Il COP 31 si applica a tutti i soci membri.

- 31.1 I laboratori gemmologici e le aziende che rilasciano *relazioni di valutazione*, di classificazione, di ricerca o di analisi devono:
- Disporre di politiche e *procedure* chiaramente documentate atte a garantire che il laboratorio o l'azienda siano organizzati intorno a un *sistema di gestione* formale, con ruoli e responsabilità definiti in modo chiaro per le persone che svolgono attività di classificazione e valutazione, a sostegno della coerenza e dell'integrità.
 - Qualora redigano *relazioni di valutazione*, di classificazione, di ricerca o di analisi che entrano anche nel merito dell'attività di vendita di prodotti coperti dal presente Codice di Procedura, definire e documentare le *procedure* adottate per evitare tutti i conflitti di interesse potenziali o effettivi, in *conformità* con le sezioni 31.7 e 31.8 qui di seguito.
 - Documentare e mettere in atto i requisiti tecnici in relazione a qualsiasi *fattore inerente al processo* che abbia un impatto sulla Catena di Custodia (CdC) attraverso il laboratorio; la validità e affidabilità dei test; la classificazione; o la *rendicontazione* dei risultati.
 - Implementare la documentazione e i processi relativi alle apparecchiature e alla taratura che definiscono e controllano le condizioni, determinano le apparecchiature adatte all'uso previsto e stabiliscono i requisiti di manutenzione e le *procedure* di taratura delle apparecchiature e degli strumenti per garantire l'accuratezza e la coerenza dei risultati dei test.
- 31.2 I soci membri che redigono relazioni di classificazione, di ricerca, di analisi e di valutazione devono:
- Mantenere e impiegare l'attrezzatura tecnologica minima di base necessaria per generare le relazioni offerte.
 - Disporre di *sistemi*, basati su una metodologia scientifica, sufficientemente approfonditi e completi, per produrre risultati validi e riproducibili, e disporre di *sistemi* di gestione per garantire sia la qualità che l'indipendenza delle analisi e delle relazioni emesse.
 - Porre in essere ulteriori e necessari *sistemi* di controllo e garanzia della qualità (tra cui *sistemi* di raccolta dati e di taratura e verifica puntuali per le apparecchiature utilizzate per i test) e un valido programma CdC per i prodotti in loro possesso, al fine di garantire la necessaria separazione dei prodotti in loro possesso.
 - Garantire l'anonimato del cliente durante l'intero *test*.
- 31.3 I soci membri che redigono relazioni di *classificazione* dei *diamanti* e/o *relazioni di analisi delle gemme di colore* devono indicare se la valutazione comprende anche l'individuazione di composti di sintesi e/o di trattamenti e se tale procedura è stata effettuata per tutte le pietre.
- 31.4 I soci membri che redigono relazioni riguardanti il *luogo di origine* delle *gemme di colore* devono disporre di *sistemi* basati su una metodologia scientifica, che garantiscano la coerenza di quanto determinato. Nell'ambito di tale determinazione, devono altresì effettuare l'individuazione di trattamenti e/o di composti di sintesi.
- 31.5 I soci membri che producono relazioni nelle quali viene valutato il valore monetario sulla base di pareri di esperti devono identificare la persona o l'*entità* che ha richiesto la relazione e fornire una dichiarazione dello scopo per cui è stata richiesta la relazione. Tali membri devono garantire l'esistenza di adeguate politiche di riservatezza del cliente e in materia di *conflitto di interessi*.
- 31.6 I soci membri che offrono *relazioni di classificazione dei diamanti*, relazioni di *analisi delle gemme di colore* e/o sul *luogo di origine*, o relazioni sul valore monetario, devono dichiarare i loro eventuali rapporti con il venditore dell'articolo ed eventuali interessi diretti nella vendita del prodotto di gioielleria acquisiti dal soggetto che effettua la classificazione, l'analisi o la valutazione; descrivere il sistema di classificazione utilizzato; e fornire esclusioni o limitazioni di responsabilità e qualsiasi altra informazione specifica relativa alla relazione in questione. Tali informazioni devono essere fornite in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.

Attività estrattiva e lavorazione mineraria responsabili



COP 32: EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE (EITI)

La disposizione COP 32 si applica ai soci membri che conducono attività estrattiva (compresa l'esplorazione).

- 32.1 I soci membri che conducono attività *estrattiva* devono sostenere gli impegni previsti dall'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) nei paesi a essa aderenti.
- 32.2 In tutti i paesi, i soci membri devono:
- Promuovere la trasparenza in tutto il settore *estrattivo*, contribuendo al dibattito pubblico e mettendo a disposizione opportunità per uno sviluppo sostenibile.
 - Come principio guida, tendere a rendere noti pubblicamente pagamenti e imposte in tutti i paesi in cui si opera. Qualora le aziende decidano di non farlo, dovrebbero dichiararne la ragione.
 - Prefiggersi di rendere noti pubblicamente i *titolari effettivi*.
 - Praticare processi di approvvigionamento rigorosi, comprensivi di procedure di *due diligence* nei confronti di partner e fornitori.
 - Aiutare i paesi ad applicare concretamente le rispettive decisioni di rendere noti pubblicamente licenze e contratti futuri.
 - Collaborare con i governi al fine di ottenere le *risorse naturali* secondo modalità vantaggiose per le società e le comunità.
 - Porre in essere controlli di responsabilità appropriati per garantire l'accuratezza e la qualità delle informazioni divulgate.

Attività estrattiva e lavorazione mineraria responsabili

COP 33: COINVOLGIMENTO DELLE PARTI IN CAUSA

La disposizione COP 33 si applica ai soci membri che conducono attività estrattiva (compresa l'esplorazione) o di lavorazione dei minerali.

- 33.1 I soci membri devono promuovere il dialogo e portare avanti il coinvolgimento di *persone o gruppi interessati*. Il processo di coinvolgimento deve:
- Essere condotto in tutte le fasi del ciclo di vita delle *attività*, comprese le fasi iniziali della pianificazione e dell'esplorazione (per l'*attività estrattiva*) fino alla *chiusura* e nella fase di pianificazione successiva alla chiusura.
 - In base al livello degli impatti delle *attività*, considerare gli interessi delle *persone o dei gruppi impattati* dalle decisioni chiave dell'*attività estrattiva* nel ciclo di vita delle *attività*, e cercare un ampio sostegno della *comunità* per le nuove proposte.
 - Essere rispettoso, e libero da manipolazioni, interferenze, coercizioni o intimidazioni, e mirare a prevenire o mitigare i conflitti con le *comunità*.
 - Essere condotto in modo inclusivo, equo, culturalmente appropriato e compatibile con i diritti, e lavorare per abbattere qualsiasi barriera che interferisca con il coinvolgimento.
 - Dimostrare che sono stati compiuti sforzi per includere la partecipazione delle donne, dei gruppi *emarginati* e *vulnerabili* o dei loro rappresentanti. Laddove i processi di coinvolgimento delle *parti in causa* dipendessero dai rappresentanti delle *comunità*, i soci membri devono adoperarsi *con ogni mezzo* appropriato allo scopo, alla natura, alla portata e all'impatto delle loro *attività di business*, per accertare che questi attori siano gli autentici rappresentanti delle comunità interessate.
- 33.2 I soci membri devono disporre di *sistemi* documentati per un'interazione precoce e costante durante il ciclo di vita delle attività in grado di:
- Identificare e analizzare l'intera diversità delle *persone o gruppi interessati*, compresi i gruppi *emarginati* e *vulnerabili*, e garantire che questi siano rappresentati in modo efficace e significativo.
 - Attingere a competenze e risorse adeguate e avvalersi di personale adeguatamente esperto, compresa la partecipazione della direzione del sito e di esperti in materia, soprattutto quando si affrontano problemi di rilievo.
 - Essere elaborati di concerto con *le persone o i gruppi interessati* identificati.
 - Porre in essere processi per garantire canali di comunicazione tempestivi ed efficaci volti a diffondere informazioni pertinenti al progetto utilizzando formati comprensibili. Tali procedure serviranno, ad esempio, a ricevere i riscontri e a produrre una *rendicontazione* sulle problematiche emerse nei processi di coinvolgimento e sul modo in cui i soci membri hanno preso in considerazione il proprio contributo.
 - Disporre di un *processo* atto a rispondere alle richieste di informazioni, compresi gli adempimenti in relazione al Codice di Procedura che non siano irragionevoli e non implicino informazioni commercialmente sensibili, e motivare eventuali omissioni o ritardi.
 - Adattarsi alla vulnerabilità sistemica e indotta dal sito, con piani di coinvolgimento specifici per i gruppi *vulnerabili*.
 - Disporre di processi per i riesami periodici per attuare misure correttive volte ad affrontare le situazioni in cui i *sistemi* di coinvolgimento mancano di efficacia, e assicurare ampio sostegno alle *comunità* in un modo che sia reciprocamente accettabile.

Attività estrattiva e lavorazione mineraria responsabili

33.3 Oltre ai requisiti della disposizione COP 2.6, i soci membri devono:

- a. Garantire che le comunità interessate abbiano accesso e siano informate sui *meccanismi di segnalazione* compatibili con l'esercizio dei propri diritti a livello operativo per dar voce alle vertenze riguardanti i soci membri e le loro *attività estrattive e/o* di lavorazione mineraria correlate e risolverle, comprese le segnalazioni relative ai diritti umani. I meccanismi devono essere in linea con le norme in materia di *diritti umani riconosciute a livello internazionale*.
- b. Consultare *le persone o i gruppi interessati*, compresi i gruppi *emarginati e vulnerabili*, in merito alla progettazione, all'attuazione e al miglioramento continuo dei *meccanismi di segnalazione*.
- c. Riferire periodicamente alle *persone o gruppi interessati* in merito alle segnalazioni ricevute e alle risposte fornite, in modo da tutelare la riservatezza e l'integrità di coloro che hanno presentato la segnalazione.

COP 34: POPOLAZIONI INDIGENE E CONSENSO LIBERO, PREVENTIVO E INFORMATO

La disposizione COP 34 si applica ai soci membri che conducono attività estrattiva (compresa l'esplorazione) o di lavorazione dei minerali.

34.1 I soci membri che operano in regioni in cui sono presenti *popolazioni indigene* devono:

- a. Rispettare i diritti delle *popolazioni indigene* come articolati e definiti nelle leggi applicabili a livello locale, nazionale e internazionale e i loro interessi sociali, culturali, ambientali ed economici, compreso il loro rapporto con le terre e le acque.
- b. Stabilire politiche documentate con *sistemi* di supporto che riconoscano questi diritti, che siano comunicate alle parti interessate e di *pubblico accesso*.
- c. Ove applicabile, accertare se il governo ospitante ha intrapreso un adeguato *processo* di consultazione per ottenere il consenso informato delle popolazioni indigene prima di concedere i diritti di accesso.

34.2 La disposizione 34.2 si applica a nuove *attività estrattive* o di lavorazione mineraria, nonché alle operazioni significative di modifica o ampliamento delle *attività* già in essere, che potrebbero avere impatti negativi *significativi* sulle *popolazioni indigene*, fra cui, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, impatti correlati a quanto segue:

- Impatti sulle terre e sulle *risorse naturali* soggette a proprietà tradizionale o a uso consuetudinario.
- Ricollocazione di *popolazioni indigene* da terre e *risorse naturali* soggette a proprietà tradizionale o a uso consuetudinario.
- Impatti *significativi* sul *delicato patrimonio culturale*, essenziale per l'identità e/o per gli aspetti culturali, cerimoniali o spirituali della vita delle *popolazioni indigene*.
- Utilizzo a scopi commerciali del *patrimonio culturale* (comprese conoscenze, innovazioni o pratiche e prassi delle *popolazioni indigene*).

I soci membri che svolgono *attività estrattiva* o di lavorazione dei minerali devono, come descritto nello standard 7 dell'International Finance Corporation:

- a. Comunicare alle *popolazioni indigene*, in modo culturalmente appropriato, l'ambito di applicazione e l'idea di base dei progetti proposti, nonché il diritto delle *popolazioni indigene* al consenso libero, preventivo e informato.

Attività estrattiva e lavorazione mineraria responsabili

- b. Collaborare con le *popolazioni indigene* interessate o con i loro rappresentanti per progettare, documentare e attuare un *procedimento* di consenso libero, preventivo e informato reciprocamente concordato, basato su una *trattativa* condotta *in buona fede* che sia il più possibile coerente con i loro tradizionali processi decisionali, nel rispetto dei diritti umani *riconosciuti a livello internazionale*. Tale *procedimento* deve includere una metodologia atta a colmare le lacune e a soddisfare le esigenze di carattere informativo identificate attraverso il *processo* di consenso libero, preventivo e informato, nonché prendere in considerazione i diversi gruppi interessati e i loro tradizionali processi decisionali.
 - c. Assicurarsi che il *procedimento* di consenso libero, preventivo e informato sia *pubblicamente accessibile*, salvo se diversamente richiesto dalle *popolazioni indigene* interessate o dai loro rappresentanti.
 - d. Operare in buona fede per ottenere il consenso informato delle *popolazioni indigene* interessate nelle fasi di pianificazione e approvazione.
 - e. Documentare il procedimento reciprocamente accettato tra il socio membro, le *popolazioni indigene* interessate e le rispettive autorità pubbliche; i risultati del procedimento; le prove dell'accordo concluso tra le parti e dell'esito delle trattative, inclusi, se applicabili, i termini di indennizzo.
 - f. Una volta ottenuto il sostegno al progetto proposto, portare avanti il coinvolgimento delle *popolazioni indigene*, monitorare l'attuazione dell'accordo sul consenso libero, preventivo e informato e documentare lo stato degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo.
 - g. Qualora le *popolazioni indigene* interessate o i loro rappresentanti dovessero comunicare in modo chiaro, in qualsiasi fase del processo di coinvolgimento, che non desiderano procedere con le discussioni relative al consenso libero, preventivo e informato o che non viene dato il consenso, si dovrà provvedere a:
 - i. Pubblicare tale esito in modo rispettoso nei confronti delle *popolazioni indigene* interessate.
 - ii. Mettere in atto azioni in buona fede al fine di mantenere rapporti positivi con le *popolazioni indigene* interessate.
 - iii. Mitigare gli impatti negativi *significativi* generati da nuovi progetti o da considerevoli ampliamenti delle *attività* in essere, in linea con la disposizione COP 35 (Valutazione dell'impatto).
- 34.3 Qualora il consenso libero, preventivo e informato non si applichi, i soci membri devono cercare di ottenere ampio sostegno da parte delle *popolazioni indigene* interessate prima di procedere a ogni nuova *attività* o all'ampliamento di quelle in essere, e devono altresì cercare di mantenerlo per l'intero ciclo di vita delle *attività*. Tale sostegno deve essere formalmente documentato prima di avviare il progetto. La documentazione deve comprendere eventuali indennizzi, partenariati e/o programmi in grado di garantire benefici e di attenuare gli impatti.

Attività estrattiva e lavorazione mineraria responsabili

COP 35: VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

La disposizione COP 35 si applica ai soci membri che conducono attività estrattiva (compresa l'esplorazione) o di lavorazione dei minerali.

- 35.1 Nelle fasi di pianificazione e approvazione di nuovi progetti di *attività estrattiva* o di *lavorazione mineraria* o di modifiche importanti a progetti o *attività* in essere, i soci membri devono completare una *valutazione dell'impatto* ambientale e sociale (compresi i diritti umani) (*ESIA*), per l'intero ambito e ciclo di vita del progetto.
- 35.2 La valutazione dell'impatto ambientale e sociale (*ESIA*) deve essere completa e coerente con lo standard 1 dell'International Finance Corporation, nonché adeguata allo scopo, natura, entità e impatto del progetto.
- 35.3 La valutazione dell'impatto ambientale e sociale (*ESIA*) deve:
- Stabilire le linee di base ambientali e sociali.
 - Valutare gli impatti complessivi diretti e indiretti e i potenziali impatti di eventi estremi legati al cambiamento climatico, rispetto alle condizioni di base.
 - Laddove applicabile, definire opzioni volte a evitare e contenere al minimo gli impatti negativi.
 - Sviluppare piani associati di gestione ambientale e sociale per gestire gli impatti. I piani devono essere mantenuti e adeguati in base alla fase del ciclo di vita.
- 35.4 La valutazione dell'impatto ambientale e sociale (*ESIA*) deve essere documentata in una relazione di sintesi che dovrà essere resa nota pubblicamente, in un formato e una lingua adeguati alle *persone o ai gruppi interessati*. La relazione di sintesi deve includere:
- Il processo di coinvolgimento e consultazione pubblica, le opinioni e le preoccupazioni espresse dalle *persone o gruppi* interessati, compresi i gruppi *emarginati* e *vulnerabili* e altre parti interessate, e il modo in cui tali preoccupazioni sono state prese in considerazione, garantendo l'anonimato delle *persone o gruppi* interessati, salvo il caso in cui sia stato fornito il consenso scritto alla pubblicazione della loro identità.
 - Nomi e affiliazioni degli autori della valutazione d'impatto ambientale e sociale (*ESIA*) e di altre persone coinvolte negli studi tecnici.
 - Dati di riferimento e di supporto, analisi, studi, valutazioni e programmi di monitoraggio.
 - Una presentazione integrata e dettagliata delle informazioni di cui alle disposizioni COP 35.1 e COP 35.2.
- 35.5 I soci membri che conducono *attività estrattive* o *attività* di lavorazione dei minerali già in essere devono:
- Intraprendere una valutazione completa dei loro impatti reali e potenziali sul ciclo di vita ambientale e sociale (compresi i *diritti umani*), sia diretti che complessivi. La valutazione deve riguardare il coinvolgimento e l'apporto di *persone o gruppi interessati*, compresi i gruppi *emarginati* e *vulnerabili* e altre parti interessate.
 - Stabilire misure di mitigazione efficaci che tengano conto delle opinioni delle *persone o dei gruppi interessati*, per ridurre al minimo e gestire i relativi impatti.
 - Preparare e mantenere piani di gestione documentati che includano le misure di mitigazione e i programmi di monitoraggio, ove opportuno.

Attività estrattiva e lavorazione mineraria responsabili

COP 36: ATTIVITÀ ESTRATTIVA ARTIGIANALE E SU PICCOLA SCALA (AEA) E ATTIVITÀ ESTRATTIVA SU LARGA SCALA

La disposizione COP 36 si applica ai soci membri che conducono attività estrattiva (compresa l'esplorazione).

- 36.1 I membri che operano in un contesto in cui ci sia un AEA, non controllata dagli stessi, ma all'interno della propria area di operatività o in aree ad essa confinanti, devono, secondo modalità adeguate allo scopo, alla natura, all'entità e all'impatto delle loro *attività*:
- a. Interagire direttamente con ogni comunità *AEA*, secondo modalità opportune, e cercare di mantenere con esse un dialogo costante in quanto gruppo distinto nell'ambito del programma per il coinvolgimento delle *parti in causa* (COP 33 Coinvolgimento delle *parti in causa*) al fine di comprendere il suo contesto operativo legale, e, se necessario, offrire assistenza nella valutazione dell'impatto ambientale e sociale (ESIA) e nella gestione del rischio delle attività *AEA* (COP 35 *Valutazione dell'impatto*), nonché nella pianificazione della *chiusura* in linea con la disposizione COP 43 (*Ripristino ambientale* e *chiusura*).
 - b. Partecipare attivamente alle iniziative, comprese quelle che riguardano più *parti in causa*, volte a professionalizzare, formalizzare e certificare le *AEA*, con lo scopo di migliorare la sicurezza e le prestazioni ambientali e sociali delle attività *AEA* a beneficio degli operatori *AEA* e delle comunità ospitanti, a seconda della situazione specifica.
 - c. Impegnarsi, ove opportuno, con le comunità che sono o possono essere interessate dalle attività *AEA* nelle aree in cui *operano* i soci membri, anche informando le comunità e gli operatori *AEA* della possibilità di accedere a *meccanismi di segnalazione* per fare presenti eventuali preoccupazioni e risolvere conflitti (COP 2.6 e COP 33.3).



Attività estrattiva e lavorazione mineraria responsabili

COP 37: REINSEDIAMENTO

La disposizione COP 37 si applica ai soci membri che conducono attività estrattiva (compresa l'esplorazione) o di lavorazione dei minerali.

37.1 I soci membri devono:

- a. Evitare il *reinsediamento* fisico non volontario e/o lo spostamento di carattere economico delle persone, comprese le donne, i bambini e i gruppi *emarginati* e *vulnerabili*.
- b. Laddove il *reinsediamento* fosse inevitabile, sviluppare e attuare un *Piano di reinsediamento* con misure adeguate in linea con lo standard 5 dell'International Finance Corporation. Il piano e le relative misure devono tenere conto delle opinioni delle *persone o dei gruppi interessati* e consultati, e devono essere finalizzati a minimizzare e mitigare gli impatti negativi. Il piano deve essere rivisto in modo indipendente da professionisti competenti ed esperti e successivamente comunicato *alle persone o ai gruppi interessati*.

37.2 I soci membri che pianificano nuovi progetti o modifiche importanti a progetti o *attività* già in essere, per tutte le progettazioni e le alternative, devono includere nella valutazione dell'impatto ambientale e sociale (*ESIA*) un'analisi dei rischi e degli impatti legati al *reinsediamento* fisico e/o economico delle persone, compresi i potenziali impatti su donne, bambini e gruppi *emarginati* e *vulnerabili*, in linea con la disposizione COP 35 (Valutazione dell'impatto).

37.3 Qualora il *reinsediamento* relativo a un sito minerario o a un'attività di lavorazione dei minerali sia stato completato dopo dicembre 2024 o, se successiva, dopo la data di adesione a RJC, il socio membro deve:

- a. Commissionare una verifica di completamento indipendente per accertare che il processo di *reinsediamento* sia stato completato come da Piano di *reinsediamento* del socio membro, ai sensi della disposizione COP 37.1b e in linea con lo standard 5 dell'International Finance Corporation.
- b. Fino al completamento di tale verifica, ogni anno è necessario valutare e confermare che le persone trasferite e le *comunità* interessate siano state risarcite e che i loro mezzi di sussistenza siano stati ripristinati come previsto dal Piano di *reinsediamento*, e che il *meccanismo di segnalazione* sia attivo per affrontare eventuali problematiche irrisolte (COP 2.6 e COP 33.3).
- c. Attuare nuove azioni di riparazione di concerto con le *persone o i gruppi interessati* o i loro rappresentanti, qualora la valutazione annuale identifichi lacune nel risarcimento concordato, miglioramenti inefficaci in termini di mezzi di sussistenza, impatti negativi sui *diritti umani* o altri impatti attribuiti al *reinsediamento* storico.
- d. Riferire alle *persone o ai gruppi interessati*, con cadenza minima annua, i progressi compiuti verso la piena attuazione delle azioni riparative storiche e di quelle nuove.

37.4 Gli *sgomberi forzati* non devono essere eseguiti se non in conformità con il *diritto vigente* e con, in modo preferenziale, le linee guida delle Nazioni Unite sui *diritti umani* associati agli *sgomberi forzati*.

Attività estrattiva e lavorazione mineraria responsabili

COP 38: RISPOSTA ALLE EMERGENZE

La disposizione COP 38 si applica ai soci membri che conducono attività estrattiva (compresa l'esplorazione) o di lavorazione dei minerali.

38.1 I soci membri devono elaborare, mantenere in essere e testare regolarmente (attraverso esercitazioni e prove di risposta alle emergenze condotte almeno una volta all'anno) piani di risposta alle emergenze in collaborazione con le comunità potenzialmente interessate, i *lavoratori* e i loro rappresentanti, e le agenzie competenti, in conformità con la metodologia prevista dalla guida sulla consapevolezza e preparazione alle emergenze a livello locale (APELL) del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente in materia di *attività estrattiva*. I piani devono:

- a. Includere dati di contatti di emergenza aggiornati.
- b. Essere sviluppati in linea con la disposizione COP 24.2.
- c. Fornire risposte a qualsiasi emergenza si verifichi all'interno di una struttura e che possa avere un impatto sulle aree esterne, compresi l'ambiente circostante e le *comunità*.
- d. Includere *procedure* mediche di emergenza e di evacuazione per tutti i potenziali incidenti industriali che comportano un rischio *significativo* per la salute o la sicurezza dei *lavoratori*.
- e. Essere rivisti almeno una volta all'anno.





Attività estrattiva e lavorazione mineraria responsabili

COP 39: BIODIVERSITÀ

La disposizione COP 39 si applica ai soci membri che conducono attività estrattiva (compresa l'esplorazione) o di lavorazione dei minerali.

- 39.1 I soci membri non possono operare nei *siti Patrimonio dell'Umanità*.
- 39.2 I soci membri sono tenuti a rispettare le *aree protette* garantendo di:
- Disporre di processi per identificare le *aree protette limitrofe*.
 - Agire in *conformità* a qualsiasi regolamento, accordo o impegno relativo a tali aree.
 - Prendere in considerazione gli impatti sulle *aree protette* nel loro processo decisionale durante l'intero ciclo di vita delle *attività*.
- 39.3 Qualora le *attività* esistenti sorgano in luoghi adiacenti a *siti Patrimonio dell'Umanità*, o si trovino interamente o parzialmente all'interno di altre *aree protette* o adiacenti alle stesse, il socio membro deve elaborare e mettere in atto piani di gestione documentati in collaborazione con le autorità di gestione dell'*area interessata* e, se del caso, con le *persone o i gruppi interessati*, per l'intera durata dell'*attività*, prevedendo azioni volte a mantenere in essere i valori speciali in base ai quali la zona gode della denominazione di area protetta e a garantire che le sue attività non abbiano impatti negativi su tali aree.
- 39.4 I soci membri che abbiano presentato proposte di progetto, o ampliamenti significativi di *attività* esistenti, devono:
- Conformarsi alla disposizione COP 39.1.
 - Astenersi dal procedere con il progetto o con un ampliamento significativo in un'*area protetta* o nello spazio adiacente, a meno che il socio membro non provveda a:
 - Condurre una valutazione dell'impatto sulla *biodiversità* e i *servizi ecosistemici* e dei relativi requisiti di gestione in linea con la disposizione COP 35 (Valutazione dell'impatto) e commissionare una valutazione aggiuntiva, condotta o parimenti verificata in modo indipendente da parte di un'organizzazione per la tutela dell'ambiente e/o di un'istituzione accademica rinomata, per dimostrare che le attività in questione non danneggeranno l'integrità dei valori speciali in base ai quali la zona gode della denominazione di area protetta.
 - Ottenere le approvazioni richieste dal *diritto vigente* e, ove pertinente, il consenso libero, preventivo e informato in linea con la disposizione COP 34 (Popolazioni indigene e consenso libero, preventivo e informato).
 - Consultare i promotori delle *aree protette*, i soggetti responsabili e le *persone o i gruppi interessati* in linea con la disposizione COP 33 (Coinvolgimento delle parti in causa).
 - Per l'intera durata dell'operazione, intraprendere azioni volte a mantenere i valori speciali in base ai quali la zona gode della denominazione di area protetta.
 - Attuare ulteriori azioni o programmi di conservazione per promuovere e migliorare gli obiettivi di conservazione e/o una gestione efficace dell'*area*.
- 39.5 I soci membri possono svolgere *attività estrattiva* o *attività* di lavorazione dei minerali in zone oceaniche, compreso lo smaltimento dei *residui*, solamente se dispongono di sufficienti conoscenze scientifiche sul potenziale impatto delle loro attività e di prove tangibili della possibilità concreta di attuare controlli volti a mitigare gli impatti negativi.



Attività estrattiva e lavorazione mineraria responsabili

- 39.6 I soci membri devono identificare le *zone strategiche per la biodiversità* interessate dalla loro attività e:
- Applicare una *gerarchia di attenuazione* per evitare, contenere al minimo e risanare gli impatti *significativi* su valori di biodiversità.
 - Laddove permangano *impatti residui*, impegnarsi a gestire la biodiversità “senza perdita netta”, privilegiando un risultato di vantaggio netto, ove possibile. Il ricorso alla compensazione della biodiversità per affrontare eventuali *impatti significativi residui* è possibile soltanto dopo aver applicato le fasi della *gerarchia di mitigazione* e aver soddisfatto le best practice internazionali.
 - Garantire la funzionalità dei *servizi ecosistemici* e mantenere in essere i processi ecologici, gli *habitat* e le specie necessarie a sostenerli.
 - Attuare e mantenere piani d’azione che seguano la *gerarchia di mitigazione* e che includano obiettivi basati sul contesto, con ruoli e responsabilità definiti in modo chiaro per dare corso a vantaggi misurabili in termini di biodiversità che si auto-sostentino dopo la dismissione del sito e la bonifica dell’area.
 - Nelle zone con *habitat* critico o *servizi ecosistemici prioritari*, accertare l’assenza di *impatti negativi residui* misurabili con criteri che ne fanno un *habitat* critico o con processi ecologici su cui si basano tali criteri, e garantire alla zona un vantaggio complessivo netto in termini di biodiversità.
- 39.7 I soci membri devono mettere in atto controlli per accertare che le loro attività non producano un *significativo* declino della popolazione di una specie protetta, come da elenco dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (*IUCN*), o non generino impatti negativi sugli *habitat* critici per la sopravvivenza di tale specie.
- 39.8 I soci membri devono elaborare e mettere in atto programmi volti a monitorare l’attuazione dei loro piani d’azione, controlli e obiettivi durante l’intera durata delle attività. Il programma deve comprendere:
- Monitoraggio dei principali fattori di *biodiversità*, servizi ecosistemici o altri indicatori per valutare l’efficacia delle strategie di mitigazione e i progressi compiuti verso gli obiettivi di “vantaggio netto” o per lo meno “senza perdita netta” per la biodiversità nel tempo.
 - Meccanismi volti a identificare e attuare azioni correttive tempestive ed efficaci, sviluppati di concerto con le *persone o i gruppi interessati*, per far fronte a situazioni in cui il programma di monitoraggio dovesse rivelare che le azioni, i controlli o gli obiettivi non vengono attuati o raggiunti come previsto.
 - Processi per il controllo indipendente delle informazioni di monitoraggio, ove necessario.
 - Rendicontazione*, condotta con frequenza minima annua e *pubblicamente accessibile*, delle informazioni monitorate e dell’efficacia delle azioni, dei controlli o degli obiettivi in linea con il *diritto vigente* e con le norme *riconosciute a livello internazionale* per la *rendicontazione* sulla sostenibilità.

Attività estrattiva e lavorazione mineraria responsabili

COP 40: RESIDUI E ROCCE DI SCARTO

La disposizione COP 40 si applica ai soci membri che conducono attività estrattiva (compresa l'esplorazione) e di lavorazione dei minerali.

- 40.1 I soci membri devono eseguire caratterizzazioni fisiche e geochimiche delle rocce di scarto o dei *residui* da *attività estrattiva* o da lavorazione dei minerali.
- 40.2 I soci membri devono gestire i *residui* e le rocce di scarto in conformità con il Global Industry Standard on *Tailings Management (GISTM)*, ove necessario. I soci membri devono progettare, costruire, mantenere, monitorare e chiudere tutte le strutture per *residui* e rocce di scarto da attività estrattiva e le relative infrastrutture di supporto al fine di:
 - a. Garantire la stabilità strutturale e adottare misure per prevenire eventi catastrofici.
 - b. Garantire lo scarico controllato e proteggere l'ambiente circostante e le *comunità* locali da potenziali effetti di acidificazione, lisciviazione di metalli, perdita di tenuta e contaminazione della falda freatica durante l'attività estrattiva o la lavorazione mineraria presso la struttura e successivamente alla chiusura del sito.
 - c. Attuare adeguate misure di attenuazione o trattamento in caso di individuazione di impatto.
- 40.3 I soci membri non devono smaltire in area fluviale *residui* o rocce di scarto.
- 40.4 I soci membri non devono ricorrere allo smaltimento in aree marine o lacustri per i *residui* e le rocce di scarto provenienti da impianti di *attività estrattiva* e/o di lavorazione dei minerali a terra, fatta eccezione per le seguenti situazioni:
 - a. Qualora sia stata condotta un'accurata analisi ambientale e sociale delle alternative, in base a dati scientificamente validi, a dimostrazione del fatto che lo smaltimento dei *residui* in area marina o lacustre crea un minore impatto e meno rischi di un deposito di *residui* situato a terra; e
 - b. Qualora possa essere scientificamente dimostrato che non ne deriverà un *notevole* effetto negativo per le specie e gli *habitat* costieri e marini; e
 - c. Qualora esista un monitoraggio dell'impatto a lungo termine, compresi impatti complessivi, e sia stato previsto un piano di attenuazione.

COP 41: CIANURO

La disposizione COP 41 si applica ai soci membri che conducono attività estrattiva (compresa l'esplorazione) e di lavorazione dei minerali.

- 41.1 I soci membri che utilizzano *cianuro* per recuperare *oro*, *argento* o *PGM* devono assicurarsi che i relativi siti siano certificati secondo il Codice internazionale per la gestione del cianuro.

Attività estrattiva e lavorazione mineraria responsabili

COP 42: MERCURIO

La disposizione COP 42 si applica ai soci membri che conducono attività estrattiva (compresa l'esplorazione) e di lavorazione dei minerali.

- 42.1 I soci membri con siti minerari nei quali sia presente *mercurio* contenuto in prodotti destinati alla vendita, sottoprodotti o emissioni, devono adottare prassi di gestione responsabile per controllare e ridurre le emissioni di *mercurio* utilizzando le migliori tecniche disponibili o le migliori prassi di tutela dell'ambiente che tengano conto di considerazioni di carattere tecnico ed economico. Ciò deve essere effettuato per lo meno ai sensi del *diritto vigente* e in linea con la Convenzione di Minamata.
- 42.2 I soci membri che utilizzano *mercurio* devono prendere provvedimenti atti a controllare, ridurre e, dove fattibile, eliminare l'uso di *mercurio* e suoi composti, nonché le sue emissioni e il suo rilascio nell'ambiente. A tale scopo, devono attuare piani d'intervento con scadenze precise.
- I soci membri non devono in alcun caso effettuare amalgamazione di minerale integro o bruciare amalgama all'aperto (né amalgama pre-processata); non devono bruciare amalgama in zone residenziali. Non devono eseguire lisciviazione con *cianuro* o dilavare cianuro in sedimenti, minerale o *residui* a cui sia stato aggiunto *mercurio* senza prima eliminare il *mercurio*.
 - I soci membri devono adottare le misure del caso per evitare che i gruppi *vulnerabili* siano esposti al *mercurio*, in particolare bambini, donne in età fertile e in stato di gravidanza.

COP 43: RIPRISTINO AMBIENTALE E CHIUSURA

La disposizione COP 43 si applica ai soci membri che conducono attività estrattiva (compresa l'esplorazione) e di lavorazione dei minerali.

- 43.1 I soci membri devono predisporre e sottoporre a regolare revisione un programma di *ripristino ambientale* e *chiusura* per ogni sito e per le *strutture ad esso associate*, mentre nelle *unità* esistenti è necessario definire al più presto possibile un programma completo. I piani devono essere concepiti per dare priorità alla protezione della salute umana e dell'ambiente, in modo da ricreare nell'area un *contesto paesaggistico* stabile adatto all'uso concordato successivo all'*attività estrattiva* e/o alla lavorazione dei minerali, e devono includere:
- Scopo e ambito definiti con chiarezza, con dettagli relativi al luogo e informazioni di base rilevanti.
 - Una descrizione delle *attività* e delle caratteristiche del sito.
 - L'uso concordato per il periodo successivo alla chiusura, compresi i dettagli della consultazione delle *persone o dei gruppi interessati* e coinvolti per raggiungere l'accordo sull'uso.
 - Metodi e tempistiche per i lavori di sterro finalizzati al ripristino del terreno e dell'ecosistema, la rivegetazione e lo smaltimento di materiali *pericolosi*.
 - Mantenimento e monitoraggio del *risanamento*.
 - Ruolo delle *comunità* nelle attività di monitoraggio successive al ripristino.
- 43.2 I soci membri devono confrontarsi regolarmente con le *persone o i gruppi interessati*, comprese le *popolazioni indigene*, le comunità, le imprese estrattive artigianali e su piccola scala, i *lavoratori* e le autorità competenti, in merito ai piani di *chiusura* dei siti e di *ripristino ambientale*.

Attività estrattiva e lavorazione mineraria responsabili

43.3 I soci membri devono:

- a. Stimare il costo dell'implementazione del piano di *ripristino ambientale* e di *chiusura* di ciascun sito e delle *strutture ad esso associate*.
- b. Definire la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per soddisfare i requisiti di *ripristino ambientale* e *chiusura* dei siti, compresi l'esplorazione e il monitoraggio successivo alla chiusura.
- c. Assicurarsi che siano stabilite assicurazioni e garanzie finanziarie sufficienti a coprire il *ripristino ambientale* e la *chiusura* dei siti in conformità con il *diritto vigente* o, in assenza di esso, in linea con le norme *riconosciute a livello internazionale*. Tali garanzie devono essere in vigore in ogni momento del ciclo di vita delle *attività*, compresa la dismissione, il *ripristino ambientale*, la *chiusura* del sito e il suo *ripristino ambientale* successivo alla chiusura.
- d. Rivedere periodicamente, almeno ogni cinque anni, o prima se si verifica un cambiamento importante nelle *attività*, e riferire le stime delle risorse finanziarie necessarie per la *chiusura*.

43.4 I soci membri devono adottare tecniche basate su buone prassi per il ripristino di ambienti danneggiati o occupati da *attività estrattive* o di lavorazione dei minerali. Nello specifico, devono:

- a. Attuare la bonifica legata alle attività estrattive in modo tempestivo e provvedere al progressivo ripristino dell'ambiente in tutti i siti e per tutte le *attività*, comprese le aree in cui l'attività di esplorazione ha alterato l'ambiente.
- b. Provvedere al trattamento a lungo termine delle acque dopo la chiusura del sito previa indipendente valutazione tecnica e del rischio atta a valutare gli impatti ambientali, sociali e finanziari e tenendo conto delle *persone o dei gruppi interessati*, compresi gli esperti tecnici.
- c. Cercare di costituire un ecosistema autosufficiente o dare luogo a un utilizzo post attività messo a punto con il coinvolgimento delle *parti in causa* nella fase di programmazione della *chiusura* del sito.

COP 44: SALUTE E SICUREZZA DELLE COMUNITÀ

La disposizione COP 44 si applica ai soci membri che conducono attività estrattiva (compresa l'esplorazione) e di lavorazione dei minerali.

44.1 I soci membri devono identificare e valutare i potenziali rischi e impatti sulla *salute e sicurezza* delle *comunità* derivanti dalle operazioni legate all'*attività estrattiva* o alla lavorazione dei minerali che possono verificarsi durante il ciclo di vita delle *attività*. La valutazione deve come minimo:

- a. Riportare i dati rilevanti, comprese le informazioni ottenute dalla collaborazione con *persone o gruppi interessati*, agenzie sanitarie e *lavoratori* che vivono nelle comunità interessate e *individui* o rappresentanti di gruppi *emarginati* e *vulnerabili*.
- b. Considerare i rischi e gli impatti potenziali derivanti da incidenti, guasti ai controlli e alle infrastrutture, impatti sui *servizi ecosistemici prioritari* utilizzati dalle *comunità*, rilascio di *materiali pericolosi*, contaminazione e degrado del terreno, del suolo, dell'acqua e dell'aria, ed effetti sulla *comunità* in termini demografici e su altri servizi della *comunità*.
- c. Identificare gli impatti differenziali sui gruppi *vulnerabili* o sui membri vulnerabili delle comunità interessate.



Attività estrattiva e lavorazione mineraria responsabili

- d. Valutare la rilevanza di ciascun impatto tenendo conto del *diritto vigente* in materia di *salute e sicurezza pubblica* o, in assenza di *diritto vigente*, facendo riferimento a norme *riconosciute livello internazionale*, per determinare se tale impatto è accettabile, richiede un intervento di mitigazione o è inaccettabile. Ove sia ritenuto inaccettabile, l'attività dovrà cessare fino a quando gli impatti non saranno rivalutati e giudicati accettabili.
 - e. Comunicare alle *persone o ai gruppi interessati* le informazioni pertinenti sui rischi e gli impatti per la *salute e sicurezza della comunità* e i risultati del monitoraggio.
- 44.2 I soci membri devono individuare e valutare i rischi di esposizione dei *lavoratori* a malattie infettive trasmissibili. Laddove siano stati identificati *rischi significativi*, il membro deve impegnarsi con i *lavoratori* o i loro rappresentanti, e con le *parti in causa* competenti, comprese le agenzie sanitarie e i responsabili delle politiche governative, per mettere in atto:
- a. Iniziative di prevenzione o mitigazione volte a far fronte ai rischi identificati. A tal fine si potrà ricorrere, ad esempio, a:
 - i. Informazioni sui rischi e le iniziative che siano comprensibili per i propri *lavoratori*.
 - ii. Test gratuiti e volontari per i propri *lavoratori* laddove i test siano altrimenti inaccessibili ai *lavoratori*.
 - b. Programmi di monitoraggio della *salute e sicurezza*.

COP 45: PATRIMONIO CULTURALE

La disposizione COP 45 si applica ai soci membri che conducono attività estrattiva (compresa l'esplorazione) e di lavorazione dei minerali.

- 45.1 I soci membri, di concerto e in collaborazione con *persone o gruppi interessati* e con *professionisti competenti*, devono identificare e proteggere le forme materiali del *patrimonio culturale*, le caratteristiche naturali uniche o i manufatti tangibili che incarnano valori culturali e/o le forme immateriali del *patrimonio culturale*, indipendentemente dal fatto che tali elementi siano o meno legalmente protetti o siano stati precedentemente danneggiati. Ciò deve essere in linea con le disposizioni COP 34 (Popolazioni indigene e consenso libero, preventivo e informato in conoscenza di causa) e COP 39 (Biodiversità), ove applicabile.
- 45.2 I soci membri devono:
- a. Evitare impatti, danni, rimozione o alterazione *significativa* di siti o valori fondamentali del *patrimonio culturale*.
 - b. Non rimuovere alcun bene del *patrimonio culturale*, a meno che: manchino alternative tecnicamente o finanziariamente fattibili sulla base dei benefici complessivi dell'*attività estrattiva* o di *lavorazione dei minerali*; la rimozione sia effettuata da *professionisti competenti*; i beni siano registrati; le informazioni sui beni del *patrimonio culturale* siano condivise con le *persone o i gruppi interessati*.
 - c. Per le nuove *attività estrattive* e di lavorazione dei minerali, così come per modifiche significative a quelle esistenti, proposte all'interno di aree del *patrimonio culturale* giuridicamente protette; aree proposte dai governi ospitanti per tale denominazione; o zone cuscinetto all'interno di *aree protette* giuridicamente definite, consultare le agenzie responsabili della governance e della gestione delle *aree protette* e le *persone o i gruppi interessati* al nuovo progetto o a quello di grande ampliamento proposto.



Attività estrattiva e lavorazione mineraria responsabili

- 45.3 Laddove siano stati individuati siti e valori sacri o del *patrimonio culturale*, dovranno essere elaborati, attuati e mantenuti in essere dei piani di gestione documentati con misure di controllo e *sistemi* di monitoraggio appropriati che utilizzino norme *riconosciute a livello internazionale* per la tutela del *patrimonio culturale* al fine di evitare gli impatti o di porvi rimedio. I piani di gestione e le misure di controllo devono:
- Essere sviluppati da *professionisti competenti* di concerto con *persone o gruppi interessati*.
 - Includere controlli che contribuiscano a evitare gli impatti per tutti i siti del patrimonio culturale non riproducibili e, laddove non sia possibile prevenire, adottare misure volte a ridurre al minimo gli impatti negativi.
 - Descrivere i processi che garantiscono il mantenimento dei diritti di accesso a tali siti o valori, in base alle consultazioni con le *comunità interessate* e ai rischi prioritari per la salute, la sicurezza e la protezione.
 - Essere comunicati e utilizzati per formare i *lavoratori*, i *terzisti* e i *visitatori* con riguardo alla consapevolezza culturale, al riconoscimento dei siti del *patrimonio culturale* e al rispetto dei controlli di protezione e dei *sistemi* di monitoraggio.
- 45.4 Laddove gli impatti su siti del *patrimonio culturale* siano stati causati da *attività estrattiva* e lavorazione mineraria, è necessario attuare azioni di mitigazione e ripristino che saranno condotte e documentate da *professionisti competenti*, avvalendosi di norme *riconosciute a livello internazionale* per la tutela del *patrimonio culturale* di concerto con le agenzie competenti responsabili della governance e della gestione delle aree protette e con *le persone o i gruppi interessati*. Inoltre:
- Il socio membro deve stabilire misure di ripristino in situ in linea con il valore e la funzionalità del *patrimonio culturale*, compreso l'ecosistema di supporto.
 - Laddove non siano possibili misure di ripristino in situ, il socio membro deve adottare i valori e la funzionalità del *patrimonio culturale*, compreso l'ecosistema di supporto, in un luogo diverso.
 - Laddove la ricollocazione non sia possibile, il socio membro deve rispettare le leggi, gli accordi e le norme *riconosciute a livello internazionale* per la rimozione e la catalogazione dei manufatti e delle strutture di interesse storico e archeologico e rendere accessibile *la documentazione* alle agenzie locali per il patrimonio e alle *persone o ai gruppi interessati*.



Riferimenti chiave

RIFERIMENTI CHIAVE

- Extractive Industries Transparency Initiative (Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive)
- Global Industry Standard on Tailings Management
- Standard sul bilancio di sostenibilità della Global Reporting Initiative
- Standard GRI 305 di rendicontazione delle emissioni della Global Reporting Initiative
- Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard
- Codice internazionale per la gestione del cianuro
- Standard 1 dell'International Finance Corporation
- Standard 5 dell'International Finance Corporation
- Standard 7 dell'International Finance Corporation
- Convenzione 29 dell'OIL
- Convenzione 132 dell'OIL
- Convenzione 138 dell'OIL
- Convenzione 14 dell'OIL
- Convenzione 182 dell'OIL
- Convenzione 183 dell'OIL
- OIL, Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro 1998
- Raccomandazione 146 dell'OIL
- Raccomandazione 190 dell'OIL
- Standard 102 dell'OIL
- International Code of Conduct Association
- Sistema di certificazione secondo gli schemi Kimberley Process
- Guida OCSE alla due diligence per filiere responsabili di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas).
- Supplemento alle linee guida OCSE sull'oro
- Accordo di Parigi
- Guida del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente su "Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level" (APELL – Presa di coscienza e preparazione alle emergenze a livello locale)
- Principi di base delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco
- Principi guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani
- Principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani
- World Diamond Council System of Warranties

Riconoscimenti



La revisione della norma COP 2024 è stata resa possibile grazie alla collaborazione e ai contributi di un team dedicato di professionisti, esperti e parti in causa. Desideriamo estendere la nostra sincera gratitudine alle seguenti persone e organizzazioni per il loro prezioso contributo, la loro esperienza e il loro sostegno:

COMMISSIONE NORME

Presieduta congiuntamente da Ainsley Butler (per i soci membri non esponenti dell'industria) e Purvi Shah (soci membri esponenti dell'industria), Alexander Gul, Charlène Nemson, Didier Backaert, Eduard Stefanescu, Gavin Hilson, Ilan Kaplan, Jenny Hillard, Joëlle Ponnelle, Kimberly Wenzel, Laurent Massi, Maggie Gabos, Marcin Piersiak, Marco Quadri, Marie-Charlotte Druesne Chancogne, Monica Barcellos Harris, Noora Jamsheer, Philippe Telouk, Renata Lawton-Misra, Robin Kolvenbach, Salah Hussein, Sara Yood, Silvia Bezzone, Tehmasp Printer, Trisevgeni Stavropoulos. Desideriamo altresì estendere la nostra gratitudine ai membri che in precedenza hanno fatto parte della commissione durante il processo di revisione.

IL TEAM DI RJC

Suzanne Brooks, Caroline Watson, Daniel Finn, Charlotte Stanbridge, Isabella Wild, Edena Klimenti, John Hall, Mark Jenkins

ESPERTI DI CONSULENZA

Sam Brumale, Effie Marinos

Desideriamo inoltre ringraziare tutti i partecipanti che hanno contribuito alla fase di consultazione pubblica e che hanno fornito un feedback approfondito.

La revisione 2024 della norma del Codice di Procedura riflette la collaborazione e l'impegno messi in atto da RJC e dai suoi soci membri dell'intera filiera dell'orologeria e della gioielleria per redigere la norma più rigorosa del settore in materia di prassi di business responsabile.



**THE COUNCIL FOR RESPONSIBLE
JEWELLERY PRACTICES LTD.**

1st Floor, 11 Gough Square,
London EC4A 3DE

Responsible Jewellery Council è la denominazione commerciale della società Council for Responsible Jewellery Practices Ltd.

Iscritta nel registro delle imprese di Inghilterra e Galles con il numero 05449042.

Versione 1: dicembre 2024

Visitare il sito web RJC per assicurarsi che questa sia la versione più recente.